



C/2024/4618

22.7.2024

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza

(C/2024/4618)

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ⁽¹⁾, gli Stati membri hanno utilizzato tale dispositivo in modo strategico per portare avanti i rispettivi programmi di riforme e investimenti, in linea con le priorità comuni dell'UE, e per affrontare sia problemi annosi che sfide nuove nell'ambito della ripresa dalla crisi COVID-19. A fine aprile 2024 agli Stati membri erano stati erogati 232 miliardi di EUR e circa l'85 % dei traguardi e degli obiettivi il cui completamento era indicativamente previsto per fine marzo 2024 era stato ritenuto conseguito in misura soddisfacente dalla Commissione o indicato come completato dagli Stati membri. In questa fase e in considerazione della natura limitata nel tempo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, tutti gli sforzi collettivi dovrebbero concentrarsi sulla piena e tempestiva attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza (PRR) entro il 2026, se necessario dando prova di flessibilità nel superare le strozzature che ostacolano l'attuazione via via che si presentano. Se del caso, e in linea con il rigoroso calendario di attuazione del dispositivo, i contenuti dei PRR potrebbero necessitare di ulteriori adeguamenti per far fronte alle sfide emergenti e in evoluzione.

A seguito dell'aggressione militare non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ha mutato radicalmente il contesto geopolitico e generato sfide enormi per l'Unione dell'energia dell'UE, aggravando le conseguenze economiche e sociali della crisi COVID-19, la maggior parte dei PRR è stata riadattata alla luce delle nuove priorità individuate nel piano REPowerEU. Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza è stato modificato dal regolamento sui capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza («regolamento REPowerEU») ⁽²⁾ al fine di migliorarne la capacità di far fronte con efficacia all'aggravamento delle conseguenze dirette e indirette della crisi COVID-19 innescato dagli eventi geopolitici senza precedenti provocati dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Le modifiche del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza sono intese in particolare a perseguire gli obiettivi del piano REPowerEU e a contribuire alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia e alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

Data la portata finanziaria del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che mette a disposizione 648 miliardi di EUR per sostenere le riforme e gli investimenti degli Stati membri ⁽³⁾, il dispositivo e la sua componente REPowerEU svolgono attualmente un ruolo fondamentale nel rafforzare la competitività dell'industria dell'UE, in un contesto caratterizzato da inflazione elevata, carenze di manodopera e di competenze, cambiamenti demografici, perturbazioni delle catene di approvvigionamento post-COVID-19, impennate dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori di produzione e frammentazione del mercato globale. A fine 2023 erano 2,8 milioni le imprese, per lo più PMI, che avevano ricevuto sostegno dal dispositivo per la ripresa e la resilienza ⁽⁴⁾.

Si pongono tuttavia ulteriori sfide per rispondere alle esigenze di investimento delle economie dell'UE. È essenziale sostenere l'adozione e l'espansione di determinate tecnologie critiche ed emergenti in settori strategici nell'UE al fine di ridurre le dipendenze strategiche, rafforzare la competitività dell'Unione e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale. Il regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa («regolamento STEP») ⁽⁵⁾, che è entrato in vigore il 1° marzo 2024 modificando anche il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, mira a rafforzare le tecnologie strategiche critiche ed emergenti concentrandosi sulle tecnologie deep tech e digitali, sulle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e sulle biotecnologie. Mira a sostenere lo sviluppo, la fabbricazione e il rafforzamento delle catene del valore in tali settori e a colmare le carenze di manodopera e di competenze. In tale contesto gli Stati membri possono assegnare finanziamenti nell'ambito dei programmi dell'Unione vigenti, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di sostenere gli obiettivi STEP. Allo stesso tempo tali investimenti nei PRR devono essere compatibili con tutte le prescrizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, anche alla data del completamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

⁽³⁾ A prezzi del 2022.

⁽⁴⁾ Sostegno monetario o in natura.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) (GU L, 2024/795 del 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

I presenti orientamenti mirano a illustrare il processo di modifica dei PRR, compresa l'assegnazione delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza agli obiettivi STEP.

Dalle conclusioni del Consiglio ECOFIN di aprile 2024 sulla valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza è emerso che l'attuazione del dispositivo comporta oneri amministrativi superiori al previsto, sia per la Commissione che per gli Stati membri⁽⁶⁾. Il Consiglio ha invitato la Commissione e gli Stati membri a individuare modalità per razionalizzare e migliorare l'attuazione dei PRR, garantendo nel contempo l'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'UE. Ponendo l'accento su un'ulteriore accelerazione dell'attuazione per garantire il completamento delle misure finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza entro agosto 2026, **i presenti orientamenti introducono pertanto anche diversi elementi di semplificazione per quanto riguarda l'attuazione del dispositivo**. In particolare:

- precisano la possibilità, a norma dell'articolo 21 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, di modificare il PRR se lo Stato membro individua un'alternativa migliore per attuare una data misura che riduca gli oneri amministrativi connessi alla sua attuazione senza ridurre l'ambizione del piano;
- definiscono più chiaramente l'ambito di applicazione delle altre modifiche che possono essere apportate al PRR a norma dell'articolo 21 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- illustrano le situazioni in cui, al fine di ridurre gli oneri amministrativi connessi a tali revisioni, si potrebbe prescindere dalla revisione degli accordi operativi a seguito della modifica del PRR.

La Commissione intende semplificare, per quanto possibile, gli obblighi di comunicazione degli Stati membri a norma del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. A tal fine saranno ridotte le informazioni richieste nel contesto delle relazioni semestrali sull'attuazione dei PRR e, nel caso in cui lo Stato membro proponga di eliminare dagli accordi operativi l'allegato II (che elenca le fasi di monitoraggio ossia ulteriori fasi non vincolanti nel corso delle quali le amministrazioni nazionali devono fornire informazioni supplementari sull'attuazione delle misure pertinenti), la Commissione acconsente all'eliminazione⁽⁷⁾.

A seguito delle raccomandazioni, formulate dal Parlamento europeo nell'ambito della procedura di discharge 2022, di fornire ulteriori orientamenti agli Stati membri al fine di agevolare un uso sinergico dei fondi dell'UE, **i presenti orientamenti precisano le condizioni alle quali è possibile una combinazione proporzionale del sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza con altri fondi dell'UE** evitando doppi finanziamenti.

Per quanto riguarda l'audit e il controllo, la Commissione sosterrà le possibilità di semplificazione al fine di realizzare sinergie e complementarità con gli audit condotti dalle autorità di audit nazionali ed europee. Continuerà a collaborare con gli Stati membri per ottenere ulteriori garanzie circa la possibilità di fare affidamento sugli audit condotti dagli organismi nazionali. Definerà le modalità per rafforzare la cooperazione con la Corte dei conti europea al fine di evitare ove possibile, nel pieno rispetto delle prerogative di entrambe le istituzioni, che gli audit si sovrappongano, in particolare quando sono condotti in tempo utile per la conclusione della procedura di garanzia dell'affidabilità della Commissione stessa.

Gli orientamenti sono così strutturati: la parte 1 espone le basi giuridiche disponibili per la modifica dei PRR adottati, la parte 2 riguarda la preparazione e i contenuti degli addenda, precisando altresì le informazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione per illustrare motivi, obiettivi e natura delle modifiche del rispettivo PRR.

⁽⁶⁾ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8868-2024-INIT/it/pdf>.

⁽⁷⁾ Dato il rigoroso controllo della valutazione della Commissione in relazione alle richieste di pagamento regolari (che possono avere luogo fino a due volte l'anno), le ulteriori fasi di monitoraggio di cui all'allegato II non si sono rivelate significative per migliorare il controllo della Commissione sull'attuazione dello strumento. Nei casi in cui l'allegato II degli accordi operativi contempla fasi di monitoraggio relative alla comunicazione in materia di attuazione degli strumenti finanziari (che fruiscono di un campo di intervento relativo al clima), tali fasi saranno indicate in una nuova clausola degli accordi operativi.

I presenti orientamenti integrano gli orientamenti per la preparazione dei PRR pubblicati dalla Commissione nel gennaio 2021 ⁽⁸⁾, che continuano a essere i principali orientamenti forniti dalla Commissione agli Stati membri per la preparazione e la presentazione del PRR. I presenti orientamenti sostituiscono quelli di marzo 2023 ⁽⁹⁾, ad eccezione delle informazioni relative ai capitoli REPowerEU, che rimangono pertinenti per gli Stati membri che intendono presentare o rivedere detti capitoli. In particolare, nella nuova sezione III trovano riscontro le nuove motivazioni giuridiche delle modifiche basate sul regolamento STEP.

I presenti orientamenti includono nell'allegato IV un quadro per la riduzione e i recuperi dei fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che spiega in che modo la Commissione applica le applicabili disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 24, paragrafo 8, e all'articolo 22, paragrafo 5, e degli accordi di finanziamento e di prestito.

Ai fini della preparazione delle modifiche dei PRR è importante tener presenti i principi seguenti:

- la prima priorità rimane la rapida attuazione del PRR. Gli Stati membri dovrebbero continuare a adoperarsi al massimo per avanzare con riforme e investimenti, per presentare le richieste di pagamento puntualmente e fornire alla Commissione tutti gli elementi di prova pertinenti, consentendo un'erogazione tempestiva dei fondi;
- nel proporre misure nuove o alternative, gli Stati membri dovrebbero dare priorità alle misure la cui attuazione è già in corso e dovrebbero far sì che possano essere completate entro agosto 2026;
- nel proporre misure nuove o alternative, gli Stati membri dovrebbero valutare in via prioritaria la possibilità offerta dal regolamento STEP di fornire un contributo in contanti al comparto degli Stati membri nell'ambito di InvestEU per sostenere gli obiettivi STEP e prendere in considerazione progetti cui è stato assegnato un marchio (di sovranità) STEP;
- gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli del possibile impatto, sotto il profilo dell'erogazione, delle modifiche apportate al PRR vigente e ridurre al minimo il rinvio di riforme e investimenti. Nel complesso gli Stati membri dovrebbero valutare il calendario di attuazione delle misure vigenti per assicurarsi che siano attuate secondo il calendario concordato;
- le modifiche apportate al PRR a norma dell'articolo 21 non dovrebbero ridurre l'ambizione generale, in particolare per quanto concerne le misure che danno seguito alle raccomandazioni specifiche per paese e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi verdi e digitali;
- gli Stati membri sono invitati a fare il punto e a discutere con la Commissione dell'esperienza maturata con l'attuazione del dispositivo, per stabilire se eventuali modifiche del quadro di attuazione nazionale possano contribuire a migliorare l'esecuzione delle riforme e degli investimenti.

⁽⁸⁾ Guidance to Member States, Recovery and Resilience Plans (SWD(2021) 12 final), disponibile all'indirizzo: https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/document_travail_service_part1_v2_en.pdf.

⁽⁹⁾ Comunicazione della Commissione «Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU» (2023/C 80/01) (GU C 80 del 3.3.2023, pag. 1).

Indice

	<i>Pagina</i>
PARTE I –MODIFICA DEI PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA	5
I. Introduzione	5
II. Modifica o sostituzione del piano in quanto il piano o parte di esso non è più realizzabile a causa di circostanze oggettive	5
III. Modifica collegata alla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)	7
PARTE II –ORIENTAMENTI PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEGLI ADDENDA	8
I. Obiettivi delle modifiche	9
II. Descrizione delle modifiche	11
III. Traguardi, obiettivi e calendario	14
IV. Finanziamento e costi	15
V. Complementarità e attuazione del PRR	15
ALLEGATO I – STRUMENTI FINANZIARI	
ALLEGATO II – MODELLO DI ADDENDUM AL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA	
ALLEGATO III – MODELLO DI CAPITOLO DEDICATO A REPowerEU	
ALLEGATO IV – Riduzioni e recuperi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza	

PARTE I

MODIFICA DEI PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA**I. Introduzione**

Gli Stati membri sono incoraggiati a modificare il PRR operando su una versione consolidata del piano, che dovrebbe rispecchiare le modifiche introdotte in fase di valutazione ed essere pienamente coerente con la rispettiva decisione di esecuzione del Consiglio. Gli Stati membri che non hanno consolidato il piano sono invitati a consolidarlo prima di modificarlo. Dovrebbero presentare il piano modificato sotto forma di addendum al piano consolidato. L'allegato II dei presenti orientamenti riporta lo specifico modello di siffatto addendum.

Qualsiasi modifica del piano comporterà una nuova valutazione da parte della Commissione a norma dell'articolo 19 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sarà necessaria una decisione di esecuzione del Consiglio che approvi la valutazione positiva del piano, su proposta della Commissione, conformemente all'articolo 20 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. A ciò fa seguito, se del caso, la firma di accordi operativi modificati. D'intesa con lo Stato membro e al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, la modifica del piano comporterà una revisione degli accordi operativi solo se è aggiunto un numero significativo di misure nuove (ad esempio, un capitolo REPowerEU) o se è necessario aggiungere o modificare ulteriori specifiche all'interno di detti accordi.

Prima di presentare il PRR modificato gli Stati membri sono invitati ad avviare un dialogo informale con i servizi della Commissione. Tale dialogo mira ad aiutare gli Stati membri a preparare le modifiche dei PRR.

II. Modifica o sostituzione del piano in quanto il piano o parte di esso non è più realizzabile a causa di circostanze oggettive

A norma dell'articolo 21 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri hanno la possibilità di chiedere una modifica del piano se non è più possibile realizzare uno o più dei traguardi e degli obiettivi a causa di circostanze oggettive. Il piano modificato dovrà comunque dare seguito a tutte le raccomandazioni specifiche per paese pertinenti o a un loro sottoinsieme significativo, così come dovrà soddisfare tutti gli altri criteri di valutazione previsti dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Le circostanze oggettive possono impedire la realizzazione di una data misura con il livello stimato di costi o di efficienza oppure **portare all'individuazione di un'alternativa migliore**, più favorevole al conseguimento degli stessi obiettivi del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza o dei criteri di valutazione. In tali casi gli Stati membri dovranno presentare gli elementi oggettivi alla base delle inefficienze inattese derivanti dall'attuazione della misura quale originariamente prevista e dimostrare che l'alternativa proposta è più adatta a conseguire gli obiettivi perseguiti da tale misura. Ad esempio lo Stato membro potrebbe dimostrare che la misura alternativa è più efficiente sotto il profilo dei costi o più favorevole al conseguimento degli obiettivi strategici della riforma o dell'investimento.

Le circostanze oggettive possono anche impedire la realizzazione di una data misura con il livello stimato di costi o di efficienza, tenendo conto degli oneri amministrativi che la sua attuazione comporta. Ciò può portare all'individuazione di **un'alternativa migliore che consenta di ridurre gli oneri amministrativi** connessi all'attuazione di una determinata misura, pur rispettando gli obiettivi di quest'ultima e, di conseguenza, non riducendo l'ambizione del PRR. In tali casi, lo Stato membro dovrà presentare gli elementi oggettivi attestanti che un'azione o una procedura specifica non è necessaria per conseguire gli obiettivi perseguiti da tale misura. In particolare uno Stato membro può dimostrare che determinati requisiti relativi a un traguardo, un obiettivo o una descrizione della misura sono inutilmente dettagliati o comportano oneri amministrativi ingiustificati, in quanto non contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo o degli obiettivi della misura.

Nell'addurre l'articolo 21 per la modifica del piano, gli Stati membri sono tenuti a fornire una motivazione adeguata delle modifiche proposte e possono scegliere il tipo di prove e informazioni che intendono presentare a sostegno della motivazione. Il tipo e la natura delle modifiche e le circostanze oggettive invocate determineranno la portata delle informazioni che devono essere fornite. Ad esempio gli Stati membri non sono tenuti a fornire prove del verificarsi di circostanze risapute (ad esempio situazioni di penuria nelle catene di approvvigionamento), ma dovrebbero fornire informazioni specifiche sull'impatto di tali eventi sulle misure d'interesse. In caso di individuazione di un'alternativa migliore o qualora determinati requisiti relativi a un traguardo, un obiettivo o una descrizione della misura siano inutilmente dettagliati o comportino oneri amministrativi ingiustificati, le informazioni fornite dovrebbero essere succinte e dovrebbero riguardare unicamente le spiegazioni relative all'alternativa migliore o il motivo per cui alcuni requisiti non contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo o degli obiettivi della misura.

Gli scenari che seguono possono fungere da esempi dei tipi di modifiche che potrebbero essere apportate ai sensi dell'articolo 21 e del tipo di informazioni che gli Stati membri dovrebbero presentare ⁽¹⁰⁾.

- Lo Stato membro propone di eliminare un ingente investimento digitale a causa di carenze nella catena di approvvigionamento. La richiesta è accompagnata da una sintesi dei tentativi delle autorità di acquistare il prodotto in questione e, se disponibili, da prove della procedura di gara fallita.
- Lo Stato membro individua un modo più efficiente sotto il profilo dei costi per costruire un nodo di trasporto e vorrebbe modificare le specifiche tecniche nel traguardo corrispondente. La richiesta è accompagnata da una nota che illustra il tipo di analisi effettuata per stabilire che il nuovo metodo sarebbe più efficiente sotto il profilo dei costi ottenendo gli stessi risultati complessivi.
- Lo Stato membro vorrebbe modificare le caratteristiche di una centrale idroelettrica, in quanto potrebbe fornire una produzione energetica notevolmente migliore nonostante i costi leggermente più elevati. Lo Stato membro fornisce una breve analisi del modo in cui le nuove caratteristiche migliorerebbero le prestazioni complessive della centrale idroelettrica e una stima aggiornata dei costi della misura.
- Lo Stato membro propone di eliminare l'obbligo di creare un fondo a ombrello da utilizzarsi solo per convogliare gli investimenti verso due fondi esistenti. Lo Stato membro dimostra che l'investimento può essere attuato direttamente utilizzando i due fondi esistenti senza l'onere amministrativo connesso alla creazione del fondo a ombrello.
- Lo Stato membro propone di sostituire l'indicatore relativo a un determinato investimento (ad esempio il numero di alberi piantumati) con un altro indicatore (ad esempio il numero di ettari oggetto di piantumazione con una determinata densità di alberi) perché, conformemente al diritto nazionale e alle procedure nazionali, non era possibile o risultava eccessivamente oneroso fornire elementi di prova diretti del rispetto dell'indicatore iniziale. Utilizzando il nuovo indicatore lo Stato membro sarebbe in grado, con un onere amministrativo meno gravoso, di dimostrare che il traguardo/l'obiettivo è stato raggiunto, senza modificare il livello di ambizione dell'investimento.
- Lo Stato membro propone di eliminare un dettaglio specifico citato in un traguardo che non è pertinente per l'obiettivo della misura (ad esempio perché è stato aggiunto in fase di negoziazione come elemento di contesto). A titolo di esempio (tra vari potenziali casi), lo Stato membro potrebbe aver fatto espressamente riferimento a uno specifico organo amministrativo, che potrebbe non esistere più o essere stato fuso con un'altra struttura o le cui competenze potrebbero essere cambiate dall'adozione del PRR. In tal caso lo Stato membro potrebbe modificare il traguardo e fare semplicemente riferimento all'amministrazione *nel suo complesso* quale responsabile dell'attuazione del traguardo.
- Lo Stato membro propone di eliminare l'obbligo di assegnare sovvenzioni agli investimenti nell'efficienza energetica sulla base di un'ampia serie di criteri dettagliati. Poiché l'eccessiva complessità del sistema di assegnazione determina una scarsa domanda da parte dei beneficiari, lo Stato membro decide di semplificare le condizioni di assegnazioni delle sovvenzioni. I criteri riveduti classificano le proposte solo in base al livello di risparmio energetico previsto, garantendo nel contempo il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» e delle norme in materia di aiuti di Stato (ad esempio la sezione 2.6 del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato). Quest'approccio semplificato permette in ogni caso il conseguimento dell'obiettivo di aumentare significativamente l'efficienza energetica.

Le modifiche proposte non dovrebbero ridurre l'ambizione complessiva del PRR, dovrebbero garantire che i piani continuino a rispondere a tutte le raccomandazioni specifiche per paese pertinenti o a un loro sottoinsieme significativo e non dovrebbero comportare un rinvio dell'attuazione agli ultimi anni del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Lo Stato membro, qualora elimini dal PRR una misura che risulta non essere più realizzabile entro i termini previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, potrebbe voler valutare la possibilità di trasferire il progetto o i progetti interessati ai fondi di coesione, purché rientrino negli obiettivi strategici dei programmi operativi e rispettino le norme applicabili.

⁽¹⁰⁾ Gli esempi sono puramente illustrativi e non pregiudicano in alcun modo la valutazione da parte della Commissione della motivazione adottata dallo Stato membro.

III. Modifica collegata alla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) mira a sostenere lo sviluppo o la produzione di tecnologie critiche in tutta l'Unione e a salvaguardare e rafforzare la rispettiva catena del valore sfruttando i fondi esistenti e promuovendo sinergie. I settori interessati da STEP sono i seguenti: i) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech; ii) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette; iii) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e relativi componenti. STEP contribuirà a colmare le carenze di manodopera e delle competenze essenziali per posti di lavoro di qualità a sostegno degli obiettivi perseguiti.

Il regolamento STEP⁵ ha modificato il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di consentire agli Stati membri di assegnare un importo aggiuntivo, fino al 6 % del valore del PRR, esclusivamente ad investimenti a sostegno degli obiettivi STEP attraverso il comparto degli Stati membri di InvestEU. Concretamente gli Stati membri possono includere nel PRR, come costo stimato, l'importo del contributo per il comparto degli Stati membri di InvestEU esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento che contribuiscono agli obiettivi STEP.

È possibile continuare ad avvalersi della possibilità di trasferimento iniziale, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che permette d'includere nel PRR, come costo stimato, il contributo per il comparto degli Stati membri di InvestEU, per un importo fino al 4 % del valore del PRR, anche per misure non connesse agli obiettivi STEP. Il contributo totale può pertanto arrivare al 10 % della dotazione finanziaria totale del PRR. Le misure pertinenti devono rispettare le prescrizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Così come per qualsiasi altra misura prevista nel PRR, i traguardi e gli obiettivi finali delle misure attuate tramite InvestEU devono essere completati entro il 31 agosto 2026. Pertanto gli Stati membri che intendono avvalersi di questa maggiore possibilità di trasferimento per il comparto degli Stati membri nell'ambito di InvestEU sono incoraggiati ad avviare quanto prima discussioni con il pertinente partner esecutivo e la Commissione. È essenziale che il partner esecutivo accetti di procedere all'assegnazione allo specifico Stato membro e, ai fini di un'attuazione tempestiva, si raccomanda fortemente di selezionare un prodotto finanziario esistente cui è data esecuzione nell'ambito del comparto dell'UE. Affinché le misure InvestEU possano ritenersi attuate entro il 31 agosto 2026, il necessario accordo di contributo tra la Commissione e lo Stato membro e gli accordi di garanzia tra la Commissione e il partner esecutivo devono essere negoziati e firmati quanto prima⁽¹¹⁾. Considerato il tempo necessario per firmare tali accordi e individuare le operazioni di investimento da finanziare, gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi PRR modificati avvalendosi della maggiore possibilità di trasferimento per il comparto degli Stati membri nell'ambito di InvestEU entro la fine del 2024. In considerazione della scadenza del 31 agosto 2026, gli Stati membri sono caldamente incoraggiati ad avvalersi dell'aumentata possibilità di trasferire i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza al comparto degli Stati membri di InvestEU, in particolare se hanno difficoltà ad attuare tempestivamente alcune misure previste nel PRR.

Il regolamento STEP ha introdotto una nuova base giuridica per la modifica dei PRR, richiamandosi all'articolo 21, paragrafo 1 bis, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento e con l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento STEP. Ciò consente agli Stati membri di chiedere una modifica del PRR al solo scopo di sfruttare la possibilità di trasferire fino al 6 % della dotazione finanziaria del piano al comparto degli Stati membri nell'ambito di InvestEU. Questa nuova base giuridica per la modifica dei PRR consente agli Stati membri **i)** di rielaborare le misure vigenti che già contribuiscono agli obiettivi STEP in modo tale da poterle convogliare attraverso InvestEU (ossia convertirle in prodotti finanziari) o **ii)** di eliminare le misure esistenti e impiegare le risorse rese disponibili per finanziare nell'ambito del PRR nuove misure STEP mediante InvestEU. **In entrambi i casi, al PRR modificato continueranno ad applicarsi tutti i criteri di valutazione esistenti a norma del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.**

⁽¹¹⁾ Se lo Stato membro firma un accordo di contributo per trasferire fondi dal PRR al comparto degli Stati membri di InvestEU, oltre alle prescrizioni previste dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, a tale ulteriore garanzia si applicano le norme di InvestEU. In particolare l'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento InvestEU (regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017) fissa il termine per la firma delle operazioni sottostanti entro la fine del 2028.

L'articolo 19, punto 3), del regolamento STEP prevede che, prima di pubblicare inviti a presentare proposte o procedure di gara in relazione agli obiettivi STEP, gli Stati membri mettano a disposizione sul portale (della sovranità) STEP le informazioni seguenti:

- a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
- b) investimento in questione;
- c) tipologia di richiedenti ammissibili;
- d) importo totale del sostegno per l'invito;
- e) data di apertura e chiusura dell'invito;
- f) link al sito web in cui l'invito sarà pubblicato.

Gli Stati membri sono pertanto tenuti a presentare tali informazioni agli omologhi della Commissione europea affinché siano pubblicate sul portale STEP.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento STEP, fatte salve le disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri che rivedono il PRR **considerano prioritari i progetti ai quali sia stato assegnato il marchio (di sovranità) STEP**. Quando presentano una richiesta di modifica del PRR che comporta l'aggiunta di nuove misure, gli Stati membri dovrebbero fornire una breve spiegazione del modo in cui hanno considerato prioritari i progetti ai quali è stato assegnato un marchio STEP (cfr. anche allegato II). Il marchio STEP è un marchio inteso ad aumentare la visibilità dei progetti di qualità disponibili per essere finanziati. È importante sottolineare che gli Stati membri possono sostenere progetti che rientrano nell'ambito di applicazione di STEP indipendentemente dal fatto che sia stato assegnato loro un marchio STEP.

Se lo Stato membro ha già incluso nel PRR, come costo stimato, un contributo per il comparto degli Stati membri nell'ambito di InvestEU e si ritiene che tali misure del PRR contribuiscano agli obiettivi del regolamento STEP, **lo Stato membro può anche scegliere di aggiungere tali contributi esistenti** al comparto degli Stati membri nell'ambito di InvestEU per lo stesso tipo di misura. A tal fine sarebbe necessario modificare gli accordi di contributo e di garanzia vigenti.

Per ulteriori orientamenti sull'ambito di applicazione delle misure che contribuiscono agli obiettivi STEP e per ulteriori prescrizioni a norma del regolamento STEP, sono da consultare e applicare gli orientamenti distinti relativi a STEP ⁽¹³⁾.

Elenco delle basi giuridiche disponibili per le richieste di modifica da parte degli Stati membri

Scenari disponibili	Base giuridica
Aggiunta di un capitolo REPowerEU al PRR	Articolo 21 quater
Modifica delle misure del PRR a causa di circostanze oggettive che ne impediscono la realizzabilità	Articolo 21
Modifica delle misure del PRR in caso di individuazione di un'alternativa migliore o qualora determinati requisiti relativi a un traguardo, un obiettivo o una descrizione della misura siano inutilmente dettagliati o comportino oneri amministrativi ingiustificati, in quanto non contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo o degli obiettivi della misura.	Articolo 21
Modifica per avvalersi della possibilità, prevista all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento STEP, di includere nel PRR misure a sostegno degli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP).	Articolo 21, paragrafo 1 bis
Qualsiasi combinazione degli scenari precedenti	Articolo 21, articolo 21, paragrafo 1 bis, o articolo 21 quater

PARTE II

ORIENTAMENTI PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEGLI ADDENDA

La presente sezione espone orientamenti generali per l'elaborazione e la presentazione di addenda del PRR. Ovunque nella presente parte il termine «modifica» si riferisce a tutte le modifiche del PRR, indipendentemente dalla base giuridica. Nel modificare i rispettivi PRR gli Stati membri dovrebbero fornire le prove relative ai criteri di valutazione stabiliti dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

⁽¹³⁾ C(2024) 3148 final.

La portata delle nuove informazioni fornite dovrebbe essere proporzionata alle modifiche proposte nell'addendum. Se le modifiche proposte non hanno alcun impatto su una data sezione, non è necessario compilare la relativa parte del modello. Non è necessario ristrutturare il piano già adottato e si dovranno evitare ripetizioni.

Le sezioni che seguono offrono una panoramica degli elementi che ciascuno Stato membro dovrebbe includere nel PRR modificato. I presenti orientamenti affrontano le questioni sollevate con maggiore frequenza dagli Stati membri e forniscono indicazioni pratiche sul modo in cui strutturare l'addendum del PRR. Ai fini della coerenza nella presentazione dell'addendum e del PRR, la struttura descritta di seguito segue gli orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza di gennaio 2021. Gli Stati membri sono invitati a mantenere la stessa struttura nel PRR e a limitare le modifiche alle sue sezioni esistenti.

Per orientamenti e informazioni riguardanti le misure nell'ambito di REPowerEU, gli Stati membri sono invitati a fare riferimento alla parte II, sezione 1, degli orientamenti specifici pubblicati nel marzo 2023 ⁽¹³⁾.

I. Obiettivi delle modifiche

Risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale / contributo ai sei pilastri

Il PRR modificato dovrebbe continuare a rappresentare una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale e contribuire in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le modifiche apportate al piano dovrebbero mantenere tale equilibrio o, qualora lo alterino, l'alterazione dovrebbe essere giustificata dimostrandone la conformità con le nuove sfide cui occorre far fronte. A tal fine lo Stato membro dovrebbe descrivere in che modo il PRR modificato continui a rappresentare una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla sua situazione economica e sociale. Se le modifiche apportate al piano sono marginali, gli Stati membri possono limitarsi a presumere che il contributo ai sei pilastri rimanga equilibrato e che non sia necessario fornire dettagliate spiegazioni supplementari.

Gli Stati membri dovrebbero collegare le nuove misure ai relativi pilastri spiegandone il contributo adeguato. Se soppriime o riduce determinate misure, il PRR modificato dovrebbe spiegare in che modo il contributo complessivo del piano ai pilastri interessati rimarrà sufficiente: se del caso, tale spiegazione dovrà stabilire un collegamento tra le misure soppresse e le eventuali nuove misure proposte in sostituzione, con riferimento ai pilastri interessati.

Le spiegazioni fornite dovrebbero tenere debitamente conto di eventuali nuovi sviluppi nello Stato membro o nelle politiche dell'UE che incidono sui sei pilastri. Gli addenda con misure supplementari riguardanti solo uno o due pilastri sono accettabili se giustificati dalle nuove sfide cui gli Stati membri devono far fronte.

Collegamento con le raccomandazioni specifiche per paese e il semestre europeo

In sede di revisione del piano gli Stati membri devono continuare a far fronte in maniera efficace a tutte le sfide, o a un loro sottoinsieme significativo, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle adottate dal Consiglio nei cicli 2019, 2020, 2022 e 2023 del semestre europeo e quelle dei cicli successivi del semestre fino alla data di valutazione del PRR modificato ⁽¹⁴⁾. Le relazioni per paese annuali fanno il punto sui progressi relativi all'attuazione delle misure incluse nel PRR, evidenziando esempi di importanti riforme e investimenti, e individuano le grandi sfide irrisolte o le nuove sfide emergenti che il PRR non tratta a sufficienza.

Un PRR modificato dovrebbe mantenere lo stesso livello di ambizione del piano adottato in precedenza, in particolare per quanto riguarda le riforme che danno seguito a raccomandazioni specifiche per paese. In particolare, nel preparare gli addenda gli Stati membri dovrebbero provvedere a che l'impatto delle modifiche proposte sulla sostenibilità di bilancio sia coerente con la raccomandazione specifica per paese più recente relativa alle questioni di bilancio, ivi comprese quelle strutturali, approvata dal Consiglio. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero inoltre provvedere a che le misure aggiornate siano coerenti con le priorità individuate nell'ultima raccomandazione sulla politica economica della zona euro adottata dal Consiglio.

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione «Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU» (2023/C 80/01) (GU C 80 del 3.3.2023, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Nel ciclo periodico del semestre europeo le raccomandazioni specifiche per paese sono solitamente proposte dalla Commissione verso fine maggio o inizio giugno, sono approvate dal Consiglio europeo e sono infine adottate dal Consiglio a inizio luglio.

Nell'ambito del nuovo quadro di sorveglianza di bilancio dell'UE, applicato per la prima volta nel 2024 per la programmazione di bilancio a partire dal 2025, gli Stati membri possono chiedere una proroga del periodo di aggiustamento di bilancio a condizione che il loro piano strutturale di bilancio di medio termine comprenda una serie di pertinenti riforme e investimenti conformi ai criteri del regolamento (UE) 2024/1263, relativi, tra l'altro, alla sostenibilità di bilancio e al contributo alla crescita. A tal fine è possibile prendere in considerazione anche gli impegni di riforma e di investimento contenuti nei PRR. Le modifiche del PRR relative agli impegni di riforma e di investimento che hanno giustificato una proroga del percorso di aggiustamento di bilancio potrebbero avere implicazioni sul piano strutturale di bilancio di medio termine approvato dal Consiglio.

Impatto complessivo del PRR

In linea con gli orientamenti del 2021 e del 2023 sui piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri dovrebbero spiegare in che misura ci si attende che le modifiche proposte cambino l'impatto complessivo del PRR: la spiegazione dovrebbe illustrare il previsto impatto complessivo del PRR modificato, tenendo conto delle misure aggiunte o eliminate.

Dovrebbero trovare riscontro gli aspetti seguenti:

- prospettive macroeconomiche e sociali;
- illustrazione dell'impatto macroeconomico e sociale del PRR, in linea con l'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- sostenibilità;
- coesione.

Quando le modifiche del PRR sono significative per sostanza e/o dimensione, gli Stati membri sono invitati a fornire dati aggiornati sull'impatto del PRR modificato. A tal fine gli Stati membri possono basarsi sulle informazioni fornite nel programma nazionale di riforma o nel piano strutturale di bilancio di medio termine e, se necessario, possono utilizzare riferimenti incrociati. La portata delle nuove informazioni fornite dovrebbe essere proporzionata alle modifiche proposte negli addenda.

Coerenza

L'impatto delle modifiche proposte sulla coerenza del PRR modificato dovrebbe essere presentato spiegando le interazioni tra le misure nuove e quelle incluse nel PRR adottato in precedenza, facendo riferimento sia alle misure mantenute sia a quelle soppresse nel piano modificato. Gli Stati membri sono invitati a spiegare il modo in cui è mantenuto l'equilibrio complessivo tra riforme e investimenti. Le misure nuove o modificate non dovrebbero creare incongruenze né peggiorare la coerenza complessiva del PRR.

Occorre illustrare la coerenza con i programmi e gli accordi di partenariato della politica di coesione approvati, in linea con l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 4, lettera n), e il considerando 62 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (cfr. anche infra).

Parità di genere e pari opportunità per tutti

Gli Stati membri dovrebbero descrivere in che modo le modifiche incidano sul contributo dato dal PRR modificato agli obiettivi della parità di genere e delle pari opportunità per tutti.

Gli Stati membri dovrebbero seguire al riguardo gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza tenendo conto anche dei recenti sviluppi, ad esempio:

- valutando il modo in cui tenere conto al meglio degli obiettivi di parità di genere e pari opportunità per tutti nel processo di attuazione e monitoraggio, alla luce dell'esperienza acquisita finora nell'attuazione dei piani;
- prevedendo il coinvolgimento degli organismi per la parità e la non discriminazione nell'attuazione dei PRR, ad esempio in seno ai pertinenti organismi di monitoraggio;
- rispecchiando meglio tali finalità nei traguardi e negli obiettivi riveduti, ad esempio disaggregandoli ove possibile per genere, età, disabilità e origine razziale o etnica.

La portata delle nuove informazioni fornite dovrebbe essere proporzionata alle modifiche proposte negli addenda.

Aiuti di Stato

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano integralmente alle riforme e agli investimenti supplementari o riveduti. Spetta a ciascuno Stato membro garantire che tutte le riforme e tutti gli investimenti del proprio PRR rispettino le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e seguano le procedure applicabili in materia di aiuti di Stato.

In questo contesto la disciplina degli aiuti a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 («CEEAG») della Commissione ⁽¹⁵⁾ orienta sul modo in cui la Commissione valuterà la compatibilità della misura di aiuto ai fini della tutela dell'ambiente, protezione del clima compresa, e dell'energia per cui vige l'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Inoltre, il regolamento generale di esenzione per categoria stabilisce che alcune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il trattato purché soddisfino precise condizioni, e le esenta dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e di autorizzazione da parte di quest'ultima. Si rilevi che il 23 giugno 2023 la Commissione ha rivisto il regolamento generale di esenzione per categoria ampliandone l'ambito di applicazione e innalzando le soglie di notifica, il che dovrebbe facilitare l'autorizzazione delle misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza. A titolo di esempio, in relazione alle misure che contribuiscono agli obiettivi di REPowerEU, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione le disposizioni della sezione 4 del regolamento generale di esenzione per categoria, dedicata agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, e della sezione 7, dedicata agli aiuti per la tutela dell'ambiente.

Il quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 e riveduto il 20 novembre 2023 e il 2 maggio 2024 per sostenere l'economia dell'UE nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e sostenere i settori che sono fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, può essere pertinente per valutare le misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza sotto il profilo degli aiuti di Stato, purché tali misure rientrino nell'ambito di applicazione delle sezioni 2.5, 2.6 o 2.8 del suddetto quadro che sono ancora applicabili fino al 31 dicembre 2025. Inoltre i progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento STEP o ai quali è stato assegnato un marchio (di sovranità) STEP devono rispettare le norme in materia di aiuti di Stato nella misura in cui sono coinvolti finanziamenti da parte dello Stato membro.

Conformemente agli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza e al relativo modello, gli Stati membri dovrebbero specificare nel PRR modificato, per ogni riforma e investimento nuovo o riveduto, se ritengono che la misura richieda una notifica di aiuto di Stato e, in caso affermativo, a fornire un'indicazione dei tempi della notifica preventiva e della notifica. Se ritiene che la misura non richieda una notifica, lo Stato membro dovrebbe includere un riferimento alla vigente decisione di autorizzazione dell'aiuto di Stato o alle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria o di altro regolamento di esenzione per categoria ritenute applicabili alla misura, con le relative motivazioni, oppure illustrare i motivi per cui la misura non è considerata aiuto di Stato. Nel definire il calendario per il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, gli Stati membri devono lasciare alla Commissione un tempo sufficiente per autorizzare eventuali aiuti di Stato presenti nelle pertinenti misure di investimento che richiedano una notifica degli aiuti di Stato. La Commissione ha già fornito agli Stati membri orientamenti dettagliati in materia di aiuti di Stato ⁽¹⁶⁾ ed è se necessario pronta a fornire loro orientamenti preliminari sulla conformità di ciascun investimento incluso nel PRR modificato con il quadro normativo in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri sono incoraggiati a condividere con la Commissione il calendario di notifica (preventiva) unitamente alla richiesta di modifica al fine di garantire una disponibilità di tempo sufficiente e di evitare difficoltà di attuazione dovute a un'errata interpretazione delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

In base all'esperienza acquisita con le misure incluse nei PRR esaminate nell'ottica degli aiuti di Stato, nella revisione del PRR la comunicazione precoce con i servizi della Commissione è fondamentale per una celere valutazione delle misure notificate sotto il profilo degli aiuti di Stato. Gli Stati membri sono invitati a intavolare discussioni con i servizi della Commissione per sfruttare appieno le possibilità offerte dai diversi quadri normativi in materia di aiuti di Stato al fine di elaborare misure in linea con le norme applicabili.

Sebbene le norme in materia di aiuti di Stato possano evolvere da qui al 2026, è opportuno ricordare che, ai loro sensi, il momento pertinente ai fini della valutazione di una misura è il momento in cui è concesso l'aiuto di Stato, ossia il momento in cui al beneficiario è conferito un diritto legalmente esercitabile a ricevere l'aiuto.

II. Descrizione delle modifiche

Conformemente agli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza, la presente sezione dovrebbe essere strutturata per componente: la sezione deve figurare solo per le componenti alle quali sono apportate modifiche; la sezione non deve ripetere informazioni fornite in altre sezioni ma indicare le modifiche apportate rispetto alla decisione di esecuzione del Consiglio adottata in precedenza (con riferimenti precisi alle relative sezioni e misure). Gli Stati membri possono basarsi sulle componenti esistenti per aggiungere alcune riforme e investimenti relativi allo stesso tema (ad esempio una nuova misura di ristrutturazione degli edifici può essere aggiunta a una componente esistente sulla riqualificazione energetica). Gli Stati membri possono anche aggiungere componenti completamente nuove in caso di nuovi investimenti e riforme con priorità diverse.

⁽¹⁵⁾ SEC(2022) 70 final, SWD(2022) 19 final, SWD(2022) 20 final.

⁽¹⁶⁾ Disponibili al seguente indirizzo: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/rrf-guiding-templates_it (aggiornati nel 2023 per tenere conto delle revisioni del regolamento generale di esenzione per categoria, del CEEAG e del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato).

Descrizione delle riforme e degli investimenti

Per ciascuna componente le cui misure sottostanti presentano cambiamenti, gli Stati membri dovrebbero indicare quali investimenti o riforme sono «aggiunti», «eliminati» o «modificati» rispetto al piano precedente.

Utilizzo di strumenti finanziari e garanzie di bilancio

Le misure sotto forma di strumenti finanziari e garanzie di bilancio possono rappresentare per vari motivi una soluzione interessante per realizzare gli investimenti inclusi nei PRR:

- nel caso degli strumenti finanziari, possono incorporare il rimborso allo Stato membro del capitale ricevuto dai beneficiari, limitando in tal modo la creazione di debito pubblico a lungo termine;
- devono consentire il riutilizzo dei flussi, compreso il rimborso del capitale se del caso (come nel caso dei fondi per prestiti e dei regimi sulle partecipazioni azionarie), per gli stessi obiettivi strategici anche dopo il 2026 e/o per il rimborso dei prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- possono servire a finanziare molti piccoli investimenti in un quadro coerente, quali garanzie pubbliche e prestiti agevolati per l'efficienza energetica negli edifici, e ad agevolare il coinvolgimento dei potenziali beneficiari attraverso strutture partner decentrate;
- possono contribuire a mobilitare risorse finanziarie supplementari o coinvestimenti, in particolare da parte di imprese private e istituzioni finanziarie private.

Traendo insegnamento dall'esperienza acquisita con i PRR vigenti, i tipi di strumenti finanziari più comunemente utilizzati finora sono i seguenti:

- strumenti di garanzia e prestiti agevolati destinati a ridurre i costi del capitale preso in prestito per regimi di ristrutturazione a fini di efficienza energetica;
- accordi tra settore privato e quello pubblico per investimenti in fonti energetiche rinnovabili;
- strumenti di prestito a sostegno delle PMI in determinati settori per migliorare l'accesso ai finanziamenti;
- investimenti in capitale delle imprese o in fondi azionari a sostegno della transizione verde ⁽¹⁷⁾.

L'allegato fornisce ulteriori informazioni sull'uso degli strumenti finanziari nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e sulla possibilità di contribuire alla garanzia di InvestEU tramite il comparto di uno Stato membro sulla base dell'esperienza maturata in sede di preparazione e attuazione dei PRR iniziali.

Dimensioni verde e digitale

Gli Stati membri dovrebbero spiegare in che misura il PRR modificato contribuirà alla transizione verde e all'accelerazione della transizione all'energia pulita, come pure a una transizione digitale adeguata alle esigenze future e a un mercato unico digitale solido, ovvero al superamento delle sfide che ne conseguono. Tali finalità possono essere perseguite tramite misure di ricerca e innovazione con uno specifico calendario. Si deve partire dal presupposto che le due transizioni siano sinergiche, in linea con il concetto di duplice transizione: per tale motivo la Commissione le esaminerà congiuntamente.

La dimensione verde delle misure del PRR continuerà a essere valutata secondo un approccio qualitativo (il legame tra tali misure e le sfide energetiche, climatiche e ambientali di ciascuno Stato membro) e un approccio quantitativo (il contributo totale del PRR modificato, compreso il capitolo REPowerEU, agli obiettivi climatici e del capitolo REPowerEU considerato singolarmente devono rappresentare entrambi almeno il 37 % della dotazione totale del piano).

Gli Stati membri sono invitati a spiegare in che modo il PRR modificato contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE stabiliti dalla normativa sul clima e in che modo tengono conto del pacchetto «Pronti per il 55 %» concordato per attuare tali obiettivi. Il pacchetto «Pronti per il 55 %» definisce gli obiettivi climatici a livello nazionale e dell'UE fino al 2030 e altre azioni legislative per rendere le politiche in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e a conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

⁽¹⁷⁾ In particolare per le PMI.

Anche la dimensione digitale delle misure dei PRR continuerà a essere valutata secondo sia un approccio qualitativo sia un approccio quantitativo. Il 9 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato la comunicazione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», strutturata attorno a quattro punti cardinali: competenze, infrastrutture digitali sicure e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici. La comunicazione definisce obiettivi ambiziosi a livello UE per ciascuno dei quattro punti cardinali, con l'orizzonte temporale del 2030. A essa ha fatto seguito la proposta di decisione che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale», entrata in vigore il 9 gennaio 2023. Tale programma istituirebbe una struttura di governance per una cooperazione strutturata tra gli Stati membri e la Commissione al fine di raggiungere gli obiettivi e agevolerebbe l'attuazione di progetti multinazionali. Gli Stati membri sono invitati a indicare in che modo eventuali misure aggiuntive o modificate inerenti alla transizione digitale o alle sfide che ne conseguono contribuiscano ai quattro punti cardinali e al conseguimento degli obiettivi per il 2030.

Per quanto riguarda l'approccio quantitativo, il contributo totale del PRR modificato agli obiettivi digitali deve rappresentare almeno il 20 % della dotazione totale del piano, escludendo le misure incluse nel capitolo REPowerEU.

Controllo del clima e marcatura digitale

L'obiettivo climatico del 37 % e l'obiettivo digitale del 20 % stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, lettere e) ed f), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza rimangono obbligatori in caso di modifiche del PRR, indipendentemente dai motivi che le hanno determinate (esclusi i costi delle misure comprese nel capitolo REPowerEU per quanto riguarda la marcatura digitale; le misure incluse nei capitoli REPowerEU non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dell'obiettivo digitale). È quindi importante che gli Stati membri prendano in considerazione la dotazione totale del PRR al momento di apportarvi modifiche.

Gli Stati membri dovrebbero pertanto illustrare, per ogni misura nuova o modificata, il contributo agli obiettivi climatici e digitali, seguendo gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza. In caso di modifica del costo totale stimato del PRR o del costo stimato di una misura con marcatura climatica o digitale, sarà necessaria una nuova valutazione della marcatura per verificare la continuità di mantenimento dei due obiettivi. Dovrà essere svolta una valutazione della marcatura anche in caso di modifiche della portata, della natura o della concezione iniziale di una misura vigente.

È importante notare che entrambi gli obiettivi sono calcolati per il PRR modificato *nel suo insieme*, costituito sia dal PRR adottato in precedenza sia dall'addendum, escludendo i costi delle misure comprese nel capitolo REPowerEU per quanto riguarda l'obiettivo digitale. I contributi climatico e digitale saranno ricalcolati per il PRR modificato tenendo conto delle modifiche apportate alle misure del PRR e dei costi totali stimati modificati.

In base all'esperienza acquisita con i 27 piani adottati, per le misure che riguardano più settori, come nel caso delle misure orizzontali, è necessario applicare il controllo del clima e la marcatura digitale, se del caso a livello di sottomisura (parte distinta di una misura, relativa a uno specifico campo di intervento) utilizzando diversi campi di intervento (a norma degli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza).

È opportuno ricordare che l'articolo 19, paragrafo 3, lettere e) e f), e gli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabiliscono i coefficienti da applicare al calcolo del sostegno agli obiettivi climatici e digitali. In base a tali disposizioni i coefficienti per il sostegno agli obiettivi climatici possono essere aumentati (fino a un totale del 3 % per la marcatura climatica) a condizione che siano accompagnati da misure che ne aumentino l'impatto. Gli Stati membri dovrebbero giustificare in modo sufficiente l'eventuale ricorso a tali disposizioni.

Gli Stati membri dovrebbero descrivere l'approccio specifico che propongono per la marcatura di tali misure. La Commissione può aiutare gli Stati membri a reperire esempi del modo in cui misure analoghe sono state marcate nei PRR adottati in precedenza dal Consiglio.

Principio «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH)

Gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C 58/01, modificati da C(2023) 6454 final) (orientamenti tecnici DNSH), che definiscono i principi guida e le modalità di applicazione di tale principio nell'ambito del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, continuano a essere applicabili integralmente, tenuto conto delle loro caratteristiche specifiche. Per i trasferimenti dal PRR al comparto degli Stati membri di InvestEU si applicano disposizioni semplificate conformemente alla sezione 2.4 degli orientamenti tecnici DNSH modificati. Detti orientamenti offrono una «lista di controllo» da seguire per l'autovalutazione del principio «non arrecare un danno significativo» da includere nel PRR modificato per ciascuna misura. La presente sezione riassume gli elementi fondamentali degli orientamenti e ne illustra l'applicazione alle misure nuove o rivedute. Fornisce inoltre ulteriori precisazioni sulla base dell'esperienza acquisita con i PRR adottati in precedenza.

Applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» nell'ambito delle revisioni dei PRR

Gli Stati membri devono fornire un'autovalutazione DNSH per ogni misura nuova o modificata inclusa nel PRR modificato (cfr. anche sezione 2.1 e allegato I degli orientamenti tecnici DNSH), tranne nel caso previsto dall'articolo 21 quater, paragrafo 6, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Se la modifica della misura non ne altera l'impatto ambientale, gli Stati membri possono basarsi sull'autovalutazione iniziale. Nel contesto dell'autovalutazione di tale principio, gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire, ove pertinente e possibile, una valutazione quantitativa dell'impatto ambientale della riforma o dell'investimento. Occorre tenere conto delle seguenti considerazioni trasversali:

- *nuove alternative a basso impatto disponibili*: i principi di cui alla sezione 2.4, compresa la nota a piè di pagina 25 degli orientamenti tecnici DNSH, restano di applicazione per la valutazione delle misure nuove o rivedute. La valutazione di tali misure rispetto al principio «non arrecare un danno significativo» (valutazione DNSH) dovrebbe tenere conto delle informazioni sulle alternative a basso impatto disponibili al momento della presentazione del PRR modificato;
- *variazioni dell'impatto ambientale di una misura modificata*: in caso di modifica di una misura vigente, gli Stati membri dovrebbero mirare a evitare un aumento dell'impatto ambientale della misura modificata. Qualora una misura modificata incida sugli impatti ambientali (ad esempio, in termini di entità, natura o estensione territoriale dell'impatto), lo Stato membro dovrebbe dimostrare che la misura rispetta comunque il principio «non arrecare un danno significativo».

Dimostrazione nel PRR che le misure sono conformi al principio «non arrecare un danno significativo»

In caso di modifica, si prospettano due possibili scenari che hanno impatti diversi sul processo di valutazione DNSH:

- *introduzione di una misura nuova*: se uno Stato membro decide di aggiungere una nuova misura al PRR, è opportuno seguire la stessa procedura della presentazione iniziale del PRR. Lo Stato membro deve compilare la lista di controllo che figura nell'allegato I degli orientamenti tecnici DNSH a sostegno dell'analisi effettuata per stabilire se e quanto la nuova misura incida sugli obiettivi ambientali;
- *modifica di una misura vigente*: gli Stati membri possono decidere di modificare la progettazione, la natura o l'ambito di applicazione di una misura vigente. In tal caso devono trasmettere la valutazione DNSH corrispondente, modificandola se necessario per tenere conto delle modifiche apportate alla misura. Lo Stato membro dovrà indicare il riferimento alla sezione del PRR adottato in precedenza in cui figura la valutazione DNSH iniziale.

III. Traguardi, obiettivi e calendario

Nel modificare il PRR gli Stati membri devono assicurarsi che ciascuna misura nuova o riveduta che beneficia di sostegno in tale ambito sia accompagnata da un insieme corrispondente di traguardi e obiettivi. Quando definiscono nuovi traguardi e obiettivi o propongono eventuali modifiche a quelli già esistenti, gli Stati membri devono seguire i principi delineati negli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza, anche per quanto riguarda specificità e solidità.

Poiché gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare a progetti transfrontalieri o multinazionali, in particolare a sostegno degli obiettivi di REPowerEU e di STEP, occorre prestare particolare attenzione a garantire una corretta definizione dei traguardi e degli obiettivi corrispondenti. Da un lato, i traguardi e obiettivi dovrebbero essere chiaramente suddivisi tra i diversi Stati membri che partecipano a tali progetti per evitare sovrapposizioni e ritardi nella valutazione e nell'attuazione. Il completamento con esito positivo del PRR dovrebbe essere indipendente da quello di un altro Stato membro. D'altro lato, i traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere concepiti in maniera coordinata, così da permettere un'adeguata valutazione delle inevitabili interdipendenze tra gli Stati membri e la fissazione di calendari di attuazione prudenti. La Commissione è pronta ad aiutare i gruppi di Stati membri che partecipano a progetti transfrontalieri o multinazionali a concepire in maniera adeguata traguardi e obiettivi.

Il periodo di attuazione di alcuni investimenti nazionali potrebbe estendersi oltre il 2026. In tali casi i corrispondenti traguardi e obiettivi dovrebbero essere concepiti in modo tale da includere soltanto le azioni sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza nel corso della sua durata, mentre la progettazione delle misure dovrebbe individuare chiaramente le fasi di attuazione che saranno finanziate da fondi nazionali o da altri fondi dell'UE dopo il 2026.

Se uno Stato membro propone di modificare una misura del PRR sulla base dell'articolo 21 e fornisce una motivazione adeguata a sostegno di tale richiesta (anche dimostrando il nesso causale tra le circostanze oggettive e il fatto che la misura non è più realizzabile/la necessità di ridurre gli oneri amministrativi ⁽¹⁸⁾), è possibile proporre modifiche di tutti gli esistenti traguardi e obiettivi collegati alla misura riveduta.

I traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere concepiti in modo da riflettere le fasi essenziali dell'attuazione delle riforme e degli investimenti. L'inclusione di requisiti non vincolanti, eccessivamente dettagliati o superflui dovrebbe essere evitata in ogni caso. La Commissione esaminerà pertanto favorevolmente anche le richieste di eliminare tali requisiti dai traguardi e dagli obiettivi esistenti, in linea con la sezione II del presente documento di orientamento.

Gli errori materiali evidenziati nella decisione di esecuzione del Consiglio possono essere segnalati alla Commissione e al Consiglio in qualsiasi momento durante l'attuazione dei PRR. Saranno presi in considerazione nella proposta della Commissione relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio nuova o modificata oppure in un'apposita rettifica.

IV. Finanziamento e costi

Misure nuove: gli Stati membri devono fornire una stima dei costi totali delle riforme nuove e degli investimenti nuovi proposti in un addendum.

Misure rivedute: per ciascuna misura riveduta, se le modifiche incidono sulle stime dei costi, lo Stato membro deve fornire una stima aggiornata di tali costi. Se la modifica riguarda unicamente la portata della misura, la revisione delle stime dei costi deve essere effettuata in maniera proporzionale.

Metodologia: per la stesura delle stime dei costi gli Stati membri devono seguire le istruzioni specifiche fornite negli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza. Di norma gli Stati membri non sono tenuti a fornire stime dei costi rivedute per le misure che non sono nuove o modificate. Gli Stati membri possono fornire una convalida delle stime dei costi effettuata da un organismo pubblico indipendente, che potrebbe contribuire al rafforzamento della plausibilità delle stime.

V. Complementarità e attuazione del PRR

Coerenza con altre iniziative

Conformemente all'articolo 17 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, tutti i PRR, compresi gli addenda, devono essere coerenti con le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nei piani territoriali per una transizione giusta di cui al regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta, nei piani di attuazione della garanzia per i giovani, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi.

- Per assicurare la coerenza con le raccomandazioni specifiche per paese e con i programmi nazionali di riforma/i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine pertinenti, si rimanda alla sezione I, parte II, dei presenti orientamenti, relativa al semestre europeo.
- Gli addenda dovranno inoltre essere coerenti con le attività orientate all'economia climaticamente neutra che saranno state definite nei piani territoriali per una transizione giusta.
- Gli addenda dovranno essere coerenti con gli accordi di partenariato e con i programmi operativi che sono stati adottati a norma del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per il periodo 2021-2027 dopo l'adozione dei PRR iniziali. Dato che tutti hanno adottato accordi di partenariato e quasi tutti hanno adottato programmi della politica di coesione, gli Stati membri dovrebbero spiegare in che modo le misure del PRR nuove o modificate sono complementari all'attuazione dei programmi nel contesto dell'RDC per il periodo 2021-2027.

Complementarità dei finanziamenti e prevenzione dei doppi finanziamenti

Incombono agli Stati membri la responsabilità primaria di evitare doppi finanziamenti tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri fondi dell'UE e, di conseguenza, l'obbligo di verificare l'assenza di doppi finanziamenti prima di presentare qualsiasi richiesta di pagamento (sulla base degli articoli 9 e 22 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza). Nel PRR modificato devono specificare se sono cambiate le modalità predisposte per garantire la complementarità dei finanziamenti e il rispetto dell'articolo 9 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

⁽¹⁸⁾ In linea con la parte I, sezione II, dei presenti orientamenti, ciò si riferisce all'«individuazione di un'alternativa migliore o [...] [ai casi in cui] determinati requisiti relativi a un traguardo, un obiettivo o una descrizione della misura siano inutilmente dettagliati o comportino oneri amministrativi ingiustificati, in quanto non contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo o degli obiettivi della misura».

L'articolo 9 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce chiaramente che i finanziamenti a titolo del dispositivo possono essere combinati con altri fondi dell'UE «... a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo». Data la natura basata sui risultati dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, occorre tracciare una netta demarcazione ex ante tra le attività e i progetti finanziati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza e quelli finanziati nell'ambito di altri fondi dell'UE, come precisato anche negli orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza del 2021. Tale demarcazione ex ante continua a essere l'approccio predefinito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Perseguendo l'obiettivo comune di semplificare l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ridurre i relativi oneri amministrativi, promuovere la complementarità tra i fondi dell'UE e prevenire il verificarsi di doppi finanziamenti, laddove sia accertato che una delimitazione ex ante dei costi non è fattibile o è eccessivamente onerosa è possibile, come ultima istanza e in casi eccezionali, combinare il sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza con altri fondi dell'UE su base proporzionale, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (i) la descrizione della misura nella pertinente decisione di esecuzione del Consiglio indica chiaramente che il dispositivo per la ripresa e la resilienza finanzia soltanto una parte del progetto in combinazione con altri programmi o strumenti dell'Unione;
- (ii) le stime ex ante dei costi fornite dallo Stato membro per il progetto nel complesso indicano l'importo finanziato dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e considerato per la determinazione dei costi del PRR, precisando che altri costi potrebbero essere sostenuti da altri programmi o strumenti dell'Unione (se possibile, indicando un importo indicativo per tali programmi o strumenti dell'Unione);
- (iii) i traguardi/obiettivi in questione sono predisposti in modo tale da misurare soltanto il contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, eventualmente attraverso un obiettivo di esecuzione del bilancio;
- (iv) lo Stato membro comunica l'importo del contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza al destinatario finale, il quale deve dichiararlo al soggetto che attua il programma o lo strumento dell'Unione che integra il sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- (v) il soggetto che attua l'altro programma o strumento dell'Unione che integra il sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza è in grado di verificare, a livello di progetto, che i destinatari finali dei finanziamenti nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza non ricevano sostegno dell'Unione per un importo superiore al 100 % del costo totale ammissibile ⁽¹⁹⁾.

Oltre alle condizioni di cui sopra, l'approccio deve essere in linea con le disposizioni dell'altro strumento di finanziamento dell'UE interessato e rispettare le norme in materia di aiuti di Stato, comprese le disposizioni relative al cumulo di aiuti. L'approccio non si applica ai fondi disciplinati dal regolamento recante disposizioni comuni, dato che la condizione di cui al punto v) è difficile da applicare in tale contesto.

Attuazione

Il quadro di attuazione è stato valutato nell'ambito dei PRR iniziali, partendo dal presupposto che gli Stati membri continueranno a basarsi sugli stessi meccanismi per l'attuazione del PRR modificato. Tuttavia eventuali modifiche apportate al quadro di attuazione dovranno essere spiegate.

Gli Stati membri che avessero incontrato difficoltà nell'attuazione del PRR sinora (ad esempio a causa di un deficit di capacità amministrativa, di un sistema informatico incompleto o di un mandato non sufficientemente chiaro per le autorità incaricate) sono incoraggiati a riesaminare proattivamente i meccanismi vigenti per migliorarne l'efficienza. Gli Stati membri sono altresì invitati a discutere con la Commissione dell'esperienza maturata ad oggi per stabilire se eventuali modifiche del quadro di attuazione possano contribuire a migliorare l'esecuzione delle riforme e degli investimenti.

Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi di disporre di una capacità amministrativa sufficiente per attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PRR e, di conseguenza, essere in grado di includere nel calcolo dei costi dei corrispondenti investimenti o riforme limitati costi amministrativi di natura temporanea, purché tali costi siano connessi all'attuazione di tale investimento specifico o riforma specifica.

Se lo Stato membro ha richiesto o intende richiedere un sostegno orizzontale nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico in relazione all'attuazione del PRR, ad esempio per misure in materia di comunicazione, è invitato a indicarlo in tale sezione.

⁽¹⁹⁾ Nei casi in cui gli altri finanziamenti dell'UE non rimborsano i costi (Fondo per l'innovazione) ma operano anch'essi sulla base di una stima ex ante dei costi, tale controllo è sostituito da un confronto tra le due stime ex ante dei costi, nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri fondi dell'UE, per garantire che non sia stato assegnato un importo superiore al 100 % della stima totale dei costi ex ante.

Processo di consultazione

Gli Stati membri dovrebbero fornire una sintesi del processo di consultazione svolto conformemente al rispettivo quadro legislativo nazionale al fine di presentare il PRR modificato. Il processo di consultazione dovrebbe essere commisurato all'entità delle modifiche apportate al PRR. Considerata la portata variabile delle consultazioni svolte nella preparazione dei PRR iniziali, data in particolare l'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19, gli Stati membri sono incoraggiati a potenziare questo processo se intendono modificare il PRR. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che i portatori di interessi, compresi le autorità locali e regionali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e, se del caso, i portatori di interessi del settore agricolo, partecipino tempestivamente e in modo significativo, conformemente al rispettivo quadro giuridico nazionale, alla progettazione, all'attuazione e al monitoraggio delle eventuali misure nuove o rivedute.

Per l'attuazione delle misure pertinenti potrebbe risultare opportuno che gli Stati membri includano condizioni legate ad aspetti regionali o locali nei traguardi e obiettivi che comportano una dimensione geografica (ad esempio, aggiungendo condizioni specifiche legate alla consultazione delle autorità locali e regionali). Possono includere condizioni analoghe, connesse all'attuazione delle riforme e degli investimenti pertinenti, per la consultazione delle parti sociali e, se del caso, dei portatori di interessi del settore agricolo.

Il semestre europeo costituirà una cornice importante per discutere dei progressi compiuti nell'attuazione dei PRR con i portatori di interessi, conformemente alle prassi e alle tradizioni di ciascuno Stato membro. Il successo nell'attuazione dei PRR dipenderà dall'esistenza di una solida titolarità regionale e locale, nonché dal sostegno delle parti sociali e della società civile.

Controlli e audit

I sistemi di controllo interno negli Stati membri sono fondamentali per assicurare la piena conformità dei PRR con l'articolo 22 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. La loro solidità è indispensabile per garantire che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati e che l'impiego dei fondi dell'UE sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e doppi finanziamenti. In tale contesto e alla luce delle modifiche risultanti dalla revisione del PRR, è fondamentale che gli Stati membri giustifichino in maniera precisa in che modo le strutture di controllo predisposte siano ancora adeguate e, se del caso, in che modo saranno potenziate per garantire adeguate risorse e strutture. I requisiti fondamentali dei sistemi di controllo degli Stati membri sono illustrati in maggior dettaglio nell'allegato I dell'accordo di finanziamento e (ove applicabile) di prestito firmato tra la Commissione e ciascuno Stato membro. In particolare, se il PRR modificato contiene misure nuove o rivedute, lo Stato membro deve spiegare e dimostrare che le strutture di controllo sono ancora adeguate o, laddove pertinente, in che modo le loro capacità, anche in termini di personale e di processi, sarà potenziata proporzionalmente all'aumento delle dimensioni del PRR. Qualora la Commissione richieda ulteriori garanzie in merito al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 22 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nella proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del PRR modificato saranno inclusi traguardi relativi all'audit e al controllo.

Quando chiedono di modificare il piano, gli Stati membri sono chiamati a fornire una spiegazione aggiornata dei meccanismi e dei sistemi di controllo, compreso il sistema di archiviazione dei dati relativi ai beneficiari finali.

Comunicazione

Gli Stati membri dovrebbero continuare ad attuare la propria strategia di comunicazione, aggiornandola se necessario per includervi le nuove riforme e i nuovi investimenti, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui finanziamenti dell'Unione, conformemente all'articolo 34 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, all'articolo 10 degli accordi di finanziamento e, ove applicabile, all'articolo 19 degli accordi di prestito. Quando presentano il PRR modificato, gli Stati membri sono invitati a descrivere le azioni intraprese per adempiere tali obblighi, al fine di agevolare il controllo della Commissione sul rispetto delle disposizioni menzionate.

Le campagne di comunicazione dovrebbero concentrarsi sulla sensibilizzazione in merito alle riforme e agli investimenti fondamentali nell'ambito della risposta europea, in particolare nel contesto di REPowerEU, e sul miglioramento della conoscenza dei PRR e della relativa finalità fra i cittadini. Gli Stati membri sono esortati a concentrare le attività di comunicazione in merito ai PRR sui seguenti aspetti:

- spiegare e richiamare gli obiettivi del PRR e i benefici per lo Stato membro;
- illustrare in che modo le riforme e gli investimenti vanno a beneficio della società, della ripresa dell'Europa, delle transizioni verde e digitale e della sicurezza energetica, fornendo esempi pratici;

- assicurare una visibilità sufficiente del sostegno politico di alto livello per il PRR;
- comunicare sui progetti più importanti e attribuirne la realizzazione al PRR;
- incoraggiare i beneficiari potenziali a presentare domanda di finanziamento nell'ambito del PRR;
- mettere in risalto i progressi generali compiuti nell'attuazione delle riforme e degli investimenti, in particolare nel contesto di REPowerEU, anche nell'ambito di scambi regolari con le parti sociali, le comunità interessate e la società civile nel suo insieme.

La Commissione è disponibile, attraverso la rete Inform EU, ad aiutare gli Stati membri ad attuare le rispettive strategie nazionali di comunicazione, anche per il PRR modificato.

Trasparenza sui destinatari finali

La trasparenza sull'utilizzo dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza è stata aumentata mediante l'inclusione di un nuovo obbligo di trasparenza nel regolamento REPowerEU. Gli Stati membri sono tenuti a istituire un portale pubblico e di facile utilizzo nel quale pubblicare i dati sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per destinatario finale si intende il soggetto ultimo che riceve fondi per una misura del PRR e che non è un appaltatore o un subappaltatore. Tale soggetto va distinto dai beneficiari, che nel contesto della gestione diretta dello strumento sono gli Stati membri. La definizione di destinatari finali deriva direttamente dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Un destinatario finale può essere una persona fisica (ad esempio, i cittadini) o una persona giuridica (ad esempio ministeri, enti pubblici, autorità regionali o locali, associazioni, enti di beneficenza o imprese). I destinatari iniziali o intermedi dei finanziamenti (ad esempio ministeri o agenzie che non sono le amministrazioni aggiudicatrici, bensì si limitano a distribuire fondi ad altri soggetti) non dovrebbero essere considerati il soggetto ultimo. Per poter essere considerato un destinatario finale, il soggetto dovrebbe aver ricevuto un trasferimento in denaro oppure dovrebbero essergli stati assegnati crediti di pagamento iscritti in bilancio per la finalità indicata nella misura del dispositivo per la ripresa e la resilienza, secondo la descrizione riportata nella decisione di esecuzione del Consiglio. I dati menzionati dovrebbero comprendere la denominazione legale del destinatario finale, compresi il nome e il cognome se si tratta di una persona fisica, l'importo dei fondi ricevuti e la misura o le misure associate per le quali sono stati ricevuti i finanziamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al fine di individuare i 100 maggiori destinatari finali dovrebbero essere presi in considerazione tutti i finanziamenti messi a disposizione dei destinatari finali per l'attuazione di misure del PRR, in quanto alcuni investimenti possono essere coperti in parte anche con altri finanziamenti pubblici.

Al fine di garantire la proporzionalità e il rispetto della tutela della vita privata, per le persone fisiche i dati personali del destinatario finale devono essere cancellati due anni dopo la fine dell'esercizio finanziario in cui gli è stato versato l'ultimo finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al dispositivo per la ripresa e la resilienza è applicabile per analogia un numero limitato di eccezioni alla pubblicazione dei dati di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Si tratta dei seguenti casi:

- aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati (articolo 191, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario);
- contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati per la loro capacità professionale (articolo 237, paragrafo 2, del regolamento finanziario) e contratti di valore molto modesto al di sotto di 15 000 EUR (importo di cui al punto 14.4 dell'allegato I del regolamento finanziario);
- sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari per un importo inferiore a 500 000 EUR;
- quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari.

Dati gli importi interessati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza, è improbabile che le eccezioni di cui ai primi tre pallini si applichino ai 100 maggiori destinatari. Anche la quarta eccezione non dovrebbe applicarsi in ampia misura. Dato che la pubblicazione dei dati riguarda soltanto i destinatari su larga scala, la maggior parte dei quali sarà prevedibilmente una persona giuridica, le considerazioni di tutela della vita privata delle persone fisiche dovrebbero essere ponderate rispetto all'esigenza di trasparenza nella spesa dei fondi dell'UE. È opportuno rilevare che il riferimento all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario rispecchierà qualsiasi futura modifica di tale disposizione.

Oltre alla pubblicazione di detti dati sui portali degli Stati membri, la Commissione li centralizza nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza insieme ai collegamenti ai portali degli Stati membri. I dati dovranno essere aggiornati due volte l'anno e la Commissione cercherà di allineare il calendario degli aggiornamenti all'attuale cadenza semestrale delle relazioni (aprile e ottobre). La Commissione pubblicherà inoltre una mappa interattiva delle varie misure e della relativa ubicazione negli Stati membri.

ALLEGATO I

STRUMENTI FINANZIARI

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli investimenti pubblici possono includere «regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati». Secondo questa logica, un trasferimento di fondi a un regime finanziario che usi poi il denaro per incentivare investimenti da parte di soggetti privati può essere considerato, a determinate condizioni, un investimento ammissibile al finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

La creazione di un siffatto strumento finanziario è considerata essere l'investimento stesso nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, così che l'investimento sia completato entro fine 2026, in linea con il termine fissato dal regolamento che istituisce il dispositivo.

Lo Stato membro può decidere il tipo di strumento finanziario, il relativo assetto e la scelta delle entità delegate/esecutive ed è incoraggiato a discutere con i servizi della Commissione delle modalità di attuazione migliori dato l'uso previsto dello strumento finanziario, tenuto conto degli obiettivi delle misure, delle strutture esistenti e dei collegamenti con il lavoro dei partner.

In generale lo Stato membro dispone di due opzioni principali per l'impiego degli strumenti finanziari: trasferire le risorse dal PRR al comparto degli Stati membri di InvestEU (come garanzia di bilancio) oppure utilizzare altre strutture, ad esempio quelle nazionali. Le condizioni inerenti a entrambe le opzioni sono descritte negli orientamenti di gennaio 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza e illustrate in maggior dettaglio qui di seguito.

Il contributo al comparto degli Stati membri nel contesto di InvestEU richiederà la firma dell'accordo di contributo tra Stato membro e Commissione. La garanzia di InvestEU è attuata dalla Commissione per il tramite di partner esecutivi selezionati.

Gli Stati membri sono invitati a discutere con la Commissione il modo migliore per realizzare le riforme e gli investimenti previsti dal rispettivo piano per la ripresa e la resilienza. La Commissione può sostenere gli Stati membri nell'elaborare, preparare e costituire strumenti finanziari al fine di garantire la parità di trattamento tra i vari PRR e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

In relazione agli strumenti finanziari nazionali si possono distinguere le fasi illustrate di seguito.

Prima fase – Preparazione della misura: assicurare che gli strumenti finanziari contribuiscano agli obiettivi del PRR, in particolare:

- descrivere la politica di investimenti da finanziare (ad esempio, efficienza energetica, banda larga, digitalizzazione delle PMI), il modo in cui i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno utilizzati nello strumento finanziario e come ciò sia coerente con l'ambito di applicazione e i criteri di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresa una descrizione del sottostante fallimento del mercato che rende necessario l'uso di fondi pubblici per investimenti privati;
- definire lo strumento finanziario (in particolare la politica di rischi/rendimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza rispetto ad altre fonti di finanziamento nell'ambito dello strumento finanziario) e illustrare il modo in cui contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del PPR;
- fornire un'autovalutazione DNSH dettagliata e le garanzie necessarie per assicurare il rispetto del principio DNSH in fase di attuazione della misura;
- indicare le applicabili disposizioni in materia di aiuti di Stato e l'eventuale applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, e i relativi criteri che i prodotti finanziari dovranno rispettare;
- definire traguardi chiari (legati all'assetto e all'attuazione dello strumento) e obiettivi chiari (legati ai risultati/realizzazioni dei progetti sottostanti finanziati dallo strumento);

- definire il tipo di sostegno da attuare (ad es., prestiti, garanzie, capitale), i beneficiari interessati (ad es., PMI, imprese più grandi, PPP) e gli investimenti (ad es., innovazione, banda larga, infrastrutture) per determinare gli attivi investibili;
- definire il calendario di attuazione dello strumento finanziario (la costituzione di uno strumento finanziario può richiedere fino a due anni in media), inclusi gli investimenti nell'economia reale e l'impatto corrispondente;
- descrivere il sistema di monitoraggio per riferire sui traguardi e gli obiettivi conformemente al PRR.

Seconda fase – Accordo di attuazione con l'entità delegata incaricata dello strumento finanziario

- Per attuare lo strumento finanziario è necessario concludere con il partner esecutivo/l'entità delegata (nel caso dei fondi, si tratta del gestore del fondo per conto dei soci) un accordo che rispecchi gli obblighi derivanti dal PRR. L'accordo quadro tra lo Stato membro e l'entità esecutiva/delegata dovrebbe rispecchiare tutti gli obblighi derivanti dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dalla decisione di esecuzione del Consiglio relativa al PRR dello Stato membro, con particolare riguardo per gli obblighi in materia di aiuti di Stato, di principio DNSH, di audit e controllo e di marcatura climatica e digitale e per le eventuali limitazioni imposte ai beneficiari.
- Devono essere rispettate le regole applicabili in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici.
- Uno dei primi traguardi del PRR può essere collegato alla conclusione dell'accordo di attuazione che istituisce lo strumento finanziario o adatta uno strumento vigente (conformemente alla politica di investimenti concordata nel PRR) tra lo Stato membro e l'entità delegata.
- Nell'ambito del primo traguardo del PRR, all'atto di presentazione della prima richiesta di erogazione lo Stato membro comunica alla Commissione le regole e la politica di investimenti dello strumento finanziario, affinché essa possa verificarne la conformità con il PRR.
- Realizzazione di investimenti nell'economia reale da parte dell'entità delegata o degli intermediari finanziari (ad es., banche commerciali, fondi di investimento).
- Tutti i traguardi successivi saranno legati alla realizzazione di investimenti nell'economia reale da parte dell'entità delegata o degli intermediari finanziari.
- Al completamento dello strumento finanziario, gli accantonamenti e i rientri che non sono stati usati per coprire le perdite ritorneranno allo Stato membro secondo le modalità definite nella politica degli investimenti e nella strategia di uscita dello strumento. Sarà necessario prevedere l'obbligo di usare proventi e rientri per scopi equivalenti.

—

ALLEGATO II

MODELLO DI ADDENDUM DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

MODELLO: ADDENDUM DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Indice

	<i>Pagina</i>
PARTE 1 – INTRODUZIONE ALL'ADDENDUM	23
1. Obiettivo generale	23
2. Motivazione dell'addendum	23
PARTE 2 – DESCRIZIONE DELLE RIFORME E DEGLI INVESTIMENTI SUPPLEMENTARI E MODIFICATI	24
– <i>Componenti modificate</i>	4
– <i>Componenti interamente nuove</i>	4
PARTE 3 – COMPLEMENTARITÀ E ATTUAZIONE DEL PIANO	25
1. Coerenza con altre iniziative	6
2. Complementarità dei finanziamenti	6
3. Attuazione efficace	6
4. Processo di consultazione dei portatori di interessi	6
5. Controlli e audit	6
6. Comunicazione	6
PARTE 4 – COERENZA GLOBALE E IMPATTO DEL PIANO	26
1. Coerenza:	7
2. Parità di genere e pari opportunità per tutti	7
3. Rafforzamento della resilienza economica, sociale e istituzionale	7
4. Raffronto con lo scenario di base per gli investimenti	7

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Lo Stato membro dovrebbe usare il presente modello per redigere gli addenda del piano per la ripresa e la resilienza (PRR). Lo Stato membro è invitato a fornire soltanto le informazioni pertinenti alle modifiche proposte rispetto all'ultimo PRR adottato. Il modello va letto assieme agli orientamenti aggiornati sui PRR nel contesto di REPowerEU. Il presente documento riporta soltanto il modello in base al quale presentare le informazioni nell'addendum, mentre gli orientamenti danno le necessarie indicazioni sul modo in cui compilare ciascuna sezione. Come previsto negli orientamenti, lo Stato membro è incoraggiato a modificare il PRR operando su una versione consolidata dell'ultimo piano adottato che rispecchi i cambiamenti introdotti con le precedenti modifiche e sia in totale conformità con la decisione di esecuzione del Consiglio. Di conseguenza l'uso del presente modello per l'addendum presuppone che lo Stato membro abbia allineato il PRR alla decisione di esecuzione del Consiglio.

Gli Stati membri possono contattare i servizi della Commissione per ulteriori domande.

PARTE 1

INTRODUZIONE ALL'ADDENDUM

1. Obiettivo generale

Nella presente sezione lo Stato membro dovrebbe descrivere brevemente il contesto generale su cui si basa la richiesta di modifica del piano e, se del caso, le modifiche significative delle principali sfide cui ha dovuto far fronte dalla presentazione dell'ultimo piano per la ripresa e la resilienza adottato. Dovrebbe in particolare spiegare brevemente in che modo il PRR modificato continui a rappresentare una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale e a contribuire in maniera adeguata a tutti e sei i pilastri.

2. Motivazione dell'addendum

Lo Stato membro dovrebbe indicare la o le basi giuridiche delle modifiche del piano proposte e la motivazione per addurle, secondo quanto richiesto dall'articolo o dagli articoli applicabili del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹. Per ciascuna misura supplementare, modificata o eliminata, la o le basi giuridiche e la motivazione dovrebbero essere selezionate nell'elenco riportato qui di seguito.

In linea con il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo Stato membro può proporre modifiche del PRR adottato in precedenza per gli scopi seguenti:

- articolo [21 bis] relativo al capitolo REPowerEU: per il capitolo REPowerEU si rimanda al modello specifico;
- articolo [7]: revisione del piano a corredo di un trasferimento nuovo o supplementare del 5 % delle risorse da programmi in regime di gestione concorrente;
- articolo [21, paragrafo 1]: modifica o presentazione di un nuovo piano nel caso in cui il piano, compresi i traguardi e gli obiettivi pertinenti, non sia più realizzabile, in parte o del tutto, a causa di circostanze oggettive. Ciò include l'individuazione di un'alternativa migliore o di casi in cui determinati requisiti relativi a un traguardo, un obiettivo o una descrizione della misura siano inutilmente dettagliati o comportino oneri amministrativi ingiustificati, in quanto non contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo o degli obiettivi della misura;
- articolo [21 paragrafo 1 bis]: modifica per avvalersi della possibilità, prevista all'articolo 7, paragrafo 3, di includere nel piano misure a sostegno degli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP).

In linea con il regolamento STEP (articolo 4), in sede di revisione del piano per la ripresa e la resilienza lo Stato membro dovrebbe considerare prioritari i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità. Nella presente sezione lo Stato membro dovrebbe includere una breve spiegazione del modo in cui si è conformato alla disposizione. Nello specifico, qualora non abbia incluso progetti ai quali è stato assegnato il marchio (di sovranità) STEP, lo Stato membro dovrebbe fornire una breve motivazione.

PARTE 2

DESCRIZIONE DELLE RIFORME E DEGLI INVESTIMENTI SUPPLEMENTARI E MODIFICATI

La presente sezione riguarda le modifiche delle componenti aggiunte o modificate rispetto al PRR su cui si basa la decisione di esecuzione del Consiglio in vigore. Nel contesto di tali componenti devono essere illustrati soltanto le riforme e gli investimenti aggiunti, eliminati o modificati. Tutte le componenti dell'ultimo piano adottato non incluse nella presente sezione si considerano invariate.

- **Componenti modificate:** per ciascuna componente modificata, fornire informazioni soltanto sulle sottosezioni del suddetto modello nelle quali le informazioni sono modificate, eliminate o aggiunte rispetto al piano approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio. Tutte le altre sottosezioni sono altrimenti considerate invariate. Inserire anche il riferimento FENIX per ciascuna componente modificata elencata nel presente addendum. Indicare chiaramente se la descrizione della componente è modificata.
- **Componenti interamente nuove:** in caso di componente nuova, seguire la struttura di cui alla parte 2 del modello diramato dalla Commissione a gennaio 2021 e tenere conto degli orientamenti della Commissione sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU. Per il capitolo REPowerEU, fare riferimento al modello specifico e inserirlo qui dopo averlo compilato.

Tabella 1

Lo Stato membro è invitato a compilare per ciascuna componente modificata la tabella riepilogativa che segue.

Nome della componente modificata	
Riferimento della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'investimento/alla riforma	
Denominazione dell'investimento/della riforma	
Tipo di modifica rispetto alla decisione di esecuzione del Consiglio	[aggiunta/eliminazione/modifica]
Base giuridica della modifica (selezionarne almeno una)	<input type="checkbox"/> Articolo 21, paragrafo 1 – modifica a causa di circostanze oggettive <input type="checkbox"/> Articolo 21 bis – sostegno finanziario non rimborsabile di REPowerEU (entrate dell'ETS) <input type="checkbox"/> Articolo 21, paragrafo 1 bis – modifica per trasferire fondi al comparto degli Stati membri nell'ambito di InvestEU al fine di includere misure a sostegno degli obiettivi STEP <input type="checkbox"/> Nessuna delle precedenti, correzione di errori materiali
Elementi modificati (soltanto per le misure modificate)	<input type="checkbox"/> Descrizione della componente/misura <input type="checkbox"/> Traguardi e obiettivi <input type="checkbox"/> Costo stimato <input type="checkbox"/> Marcatura verde e digitale (potenzialmente pertinente in caso di modifica sostanziale della misura sottostante) <input type="checkbox"/> Autovalutazione del principio «non arrecare un danno significativo» (autovalutazione DNSH)

Modifiche proposte

Per ciascuna riforma nuova e ciascun investimento nuovo, seguire le istruzioni contenute nel modello iniziale del PRR di gennaio 2021.

Per ciascuna riforma eliminata e ciascun investimento eliminato, motivare indicando un legame diretto con la base giuridica della modifica e spiegare in che modo saranno mantenuti l'impatto globale e la coerenza della componente.

Per ciascuna riforma modificata e ciascun investimento modificato, compilare la tabella 2 che segue:

- descrizione e motivazione della o delle modifiche apportate alla misura, secondo il caso, in termini di natura, obiettivo e dimensione, nonché impatto previsto della o delle modifiche sull'ambito di applicazione, sul calendario e sui risultati tangibili chiave della misura;

- versione modificata delle descrizioni della componente (se del caso) e della misura rispetto a quelle riportate nell'allegato dell'ultima decisione di esecuzione del Consiglio adottata;
- modifica o modifiche proposte dei traguardi e/o obiettivi rispetto alle informazioni fornite nell'allegato dell'ultima decisione di esecuzione del Consiglio adottata;
- modifiche proposte del costo stimato, se del caso, in linea con le istruzioni riportate nel modello della Commissione di gennaio 2021 e negli orientamenti della Commissione di maggio 2024;
- modifiche proposte della marcatura verde e/o digitale, se del caso, in linea con le istruzioni riportate negli orientamenti della Commissione di gennaio 2021⁵;
- modifiche proposte all'autovalutazione DNSH in linea con le istruzioni riportate nella comunicazione della Commissione di febbraio 2023, includendo, laddove pertinente, una stima quantitativa dell'impatto ambientale delle misure⁶.

Lo Stato membro dovrebbe inoltre inserire nella tabella 2 gli aspetti seguenti, **nella misura in cui siano interessati dalle modifiche apportate alla misura**:

- progetti transfrontalieri e multinazionali;
- aiuti di Stato;
- autonomia strategica aperta.

Tabella 2

Lo Stato membro è invitato a usare questa tabella per strutturare la descrizione delle misure modificate nella presente sezione secondo le istruzioni sopra indicate. Per le misure nuove lo Stato membro è invitato ad attenersi al formato di cui al modello iniziale del 2021⁷.

Denominazione della misura e numero di riferimento della decisione di esecuzione del Consiglio		
Descrizione e motivazione della modifica		
Elementi modificati	Versione attuale	Versione modificata
Descrizione della componente e/o della misura		
Traguardi e obiettivi		
Costo stimato		
Marcatura verde e digitale		
Autovalutazione DNSH		

PARTE 3

COMPLEMENTARITÀ E ATTUAZIONE DEL PIANO

Lo Stato membro dovrebbe spiegare in che modo l'addendum garantisce gli elementi indicati qui di seguito, in linea con le stesse sezioni previste nel modello iniziale del PRR⁸.

1. Coerenza con altre iniziative
2. Complementarità dei finanziamenti
3. Attuazione efficace
4. Processo di consultazione dei portatori di interessi
5. Controlli e audit
6. Comunicazione

Se **non sono necessarie modifiche** rispetto all'ultimo piano adottato, lo Stato membro può dichiarare semplicemente che le indicazioni precedenti rimangono invariate.

PARTE 4

COERENZA GLOBALE E IMPATTO DEL PIANO

Lo Stato membro dovrebbe spiegare in che modo l'addendum garantisce gli elementi indicati qui di seguito, in linea con le stesse sezioni previste nel modello iniziale del PRR⁹. In assenza di modifiche significative rispetto al piano iniziale/all'ultimo piano adottato per quanto riguarda uno o più degli elementi indicati di seguito, lo Stato membro può dichiarare semplicemente che le indicazioni precedenti rimangono invariate e rimandare alla sezione o alle sezioni corrispondenti del piano iniziale/dell'ultimo piano adottato.

1. **Coerenza:** lo Stato membro dovrebbe dimostrare in che modo le modifiche mantengono o aumentano sia la coerenza e i collegamenti all'interno delle componenti del piano e tra di esse, sia la coerenza del piano nel suo complesso, in particolare la coerenza tra la dimensione delle riforme e quella degli investimenti.
2. **Parità di genere e pari opportunità per tutti:** lo Stato membro dovrebbe descrivere in che modo le modifiche apportate al piano contribuiscono a superare le sfide che si pongono sul piano nazionale in termini di parità di genere e pari opportunità per tutti, indipendentemente dal genere, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali e sulla base del quadro di valutazione della situazione sociale.
3. **Rafforzamento della resilienza economica, sociale e istituzionale:** in linea con la stessa sezione prevista nel modello per la presentazione iniziale, lo Stato membro dovrebbe riferire sull'impatto macroeconomico, sociale e istituzionale del piano modificato, nella misura in cui le modifiche apportate al PRR sono significative rispetto al PRR adottato in precedenza (prospettive e impatto sul piano macroeconomico e sociale, metodologia, sostenibilità, coesione sociale e territoriale). Lo Stato membro dovrebbe compilare il corrispondente modello Excel fornito dalla Commissione.
4. **Raffronto con lo scenario di base per gli investimenti:** lo Stato membro era stato invitato a comunicare queste informazioni nel contesto della prima presentazione del piano. Un aggiornamento della sezione è giustificato soltanto se l'addendum presenta dimensioni considerevoli, ad esempio in caso di inclusione di un capitolo REPowerEU.

*ALLEGATO III***MODELLO DI CAPITOLO DEDICATO A REPowerEU**

Il modello di capitolo dedicato a REPowerEU rimane invariato: cfr. comunicazione della Commissione «Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU» (2023/C 80/01).

ALLEGATO IV

RIDUZIONI E RECUPERI NELL'AMBITO DEL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA**1. Introduzione**

Il regolamento (UE) 2021/241 («regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza») prevede varie disposizioni relative alla riduzione e/o al recupero dei fondi. A norma dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione riduce il contributo finanziario o il prestito nei casi in cui, a seguito dell'adozione di una decisione di sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6, del medesimo regolamento che accerta che i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, lo Stato membro non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi da tale decisione. A norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione ha inoltre il diritto «di ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi»⁽¹⁾. Oltre a tale diritto, l'accordo di finanziamento prevede specificamente che una riduzione e, se necessario, il recupero possono aver luogo nel caso in cui «le informazioni e la motivazione alla base di una richiesta di pagamento risultino inesatte»⁽²⁾. A sua volta l'accordo di prestito prevede specificamente che, in tali circostanze, la Commissione possa dichiarare dovuti ed esigibili immediatamente gli importi in essere oppure annullare gli importi non utilizzati⁽³⁾.

La presente nota costituisce il quadro di riferimento per l'applicazione di dette disposizioni⁽⁴⁾. Il quadro potrà essere modificato sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione.

2. Motivi delle riduzioni e dei recuperi

Il quadro giuridico del dispositivo per la ripresa e la resilienza prevede tre motivi distinti per i quali la Commissione può procedere a riduzioni e recuperi⁽⁵⁾:

- 1) in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro;
- 2) in caso di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo di finanziamento o dall'accordo di prestito⁽⁶⁾. Ciò implica una violazione da parte dello Stato membro di obblighi specifici dell'accordo di finanziamento o dell'accordo di prestito che leda, in modo rilevante o sostanziale, i diritti della Commissione o incida sulla corretta esecuzione dei fondi dell'Unione⁽⁷⁾. In particolare il caso si limita agli obblighi imposti dagli articoli riguardanti: i) la responsabilità dello Stato membro, anche di garantire che non si verifichino doppi finanziamenti⁽⁸⁾; ii) i prefinanziamenti⁽⁹⁾; iii) la

⁽¹⁾ Il diritto trova corrispondenza nell'articolo 19 dell'accordo di finanziamento e nell'articolo 22 dell'accordo di prestito.

⁽²⁾ Articolo 19, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di finanziamento.

⁽³⁾ Articolo 22, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di prestito.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 13 dell'accordo di finanziamento e all'articolo 23 dell'accordo di prestito, nulla nel presente quadro che si basi su altre disposizioni dell'accordo di finanziamento e dell'accordo di prestito «potrà interpretarsi in modo da impedire l'adozione di sanzioni amministrative (quali ad esempio sanzioni pecuniarie) o di altre misure di diritto pubblico, in aggiunta o in alternativa alle misure previste dal presente accordo (cfr. ad es. articoli da 135 a 145 del regolamento finanziario e articoli 4 e 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95)». Ciò comprende l'applicazione dell'articolo 131, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («regolamento finanziario»).

⁽⁵⁾ A fini di leggibilità si usano i termini «riduzioni e recuperi», conformemente all'accordo di finanziamento. Salvo indicazione contraria, ciò è da ritenersi applicabile anche alla dichiarazione con cui gli importi in essere divengono dovuti ed esigibili immediatamente o alla cancellazione degli importi non utilizzati ai sensi dell'accordo di prestito.

⁽⁶⁾ Restano impregiudicati i diritti della Commissione in caso di semplice «violazione» dell'accordo di finanziamento o dell'accordo di prestito, compreso il diritto, a norma dell'accordo di prestito, i) di sospendere in siffatta situazione le rate non utilizzate conformemente all'articolo 13 o ii) di dichiarare dovuto ed esigibile immediatamente l'importo di capitale in essere del prestito, maggiorato degli interessi maturati, e/o di annullare qualsiasi rata del prestito non utilizzata in caso di inadempimento conformemente all'articolo 15. Restano altresì impregiudicati i diritti della Commissione ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo di finanziamento e dell'articolo 23 dell'accordo di prestito relativi all'adozione di sanzioni amministrative (quali ad esempio sanzioni pecuniarie) o di altre misure di diritto pubblico, in aggiunta o in alternativa alla riduzione e/o al recupero.

⁽⁷⁾ Articolo 3, paragrafo 15, dell'accordo di finanziamento e articolo 4, paragrafo 45, dell'accordo di prestito.

⁽⁸⁾ Articolo 4 dell'accordo di finanziamento e articolo 5 dell'accordo di prestito.

⁽⁹⁾ Articolo 5 dell'accordo di finanziamento e articolo 6 dell'accordo di prestito.

pubblicazione di informazioni, la visibilità dei finanziamenti dell'Unione e il diritto di utilizzo ⁽¹⁰⁾; iv) la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ⁽¹¹⁾ e v) le verifiche e i controlli della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea e della Procura europea (EPPO) ⁽¹²⁾;

3) nel caso in cui le informazioni e la motivazione alla base di una richiesta di pagamento risultino inesatte.

Le considerazioni relative ai tre motivi su cui si basano riduzioni e recuperi sono illustrate nelle sezioni 3, 4 e 5.

Il quadro giuridico del dispositivo per la ripresa e la resilienza prevede un ulteriore motivo: la Commissione procede specificamente a una riduzione (ossia non a un recupero) nei casi in cui lo Stato membro non abbia adottato, entro un termine di sei mesi dalla decisione di sospensione, le misure necessarie affinché la Commissione possa ritenere i pertinenti traguardi e/o obiettivi conseguiti in misura soddisfacente. Le considerazioni relative a questo motivo che giustifica una riduzione sono illustrate nella sezione 6.

3. Procedura per stabilire la necessità di una riduzione e/o di un recupero

A norma dell'accordo di finanziamento e dell'accordo di prestito, il recupero e/o la riduzione possono scaturire da una verifica, un riesame, un controllo o un audit della Commissione ⁽¹³⁾.

- Qualora la Commissione, in una procedura di verifica, riesame, controllo o audit, venga a conoscenza di un motivo che giustifica una riduzione e/o un recupero, la questione è esaminata e inclusa in qualsiasi relazione che scaturisca da tale procedura.
- Qualora venga a conoscenza, al di fuori di una procedura di verifica, esame, controllo o audit, di un motivo che giustifica una riduzione e/o un recupero, la Commissione avvia un riesame o un audit per valutarlo. La Commissione può venire a conoscenza di tali motivi da fonti alternative (ad esempio, il semestre europeo, le autorità nazionali di audit o informazioni dei portatori di interessi).

In linea con l'articolo 12, paragrafo 7, dell'accordo di finanziamento e con l'articolo 21, paragrafo 7, dell'accordo di prestito, in caso di audit o riesame da parte della Commissione ⁽¹⁴⁾ è redatta una relazione provvisoria sulla base delle risultanze dell'audit o riesame effettuato. Dopo che la relazione gli è stata trasmessa ufficialmente, lo Stato membro dispone di un mese per presentare osservazioni ⁽¹⁵⁾.

Entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, la Commissione invia allo Stato membro una relazione finale sui motivi su cui si basa la riduzione e/o il recupero ⁽¹⁶⁾. Sulla scorta di tali risultanze definitive, la Commissione può adottare le misure che ritiene necessarie, compresi, in caso di fondati motivi, una riduzione o un recupero ⁽¹⁷⁾.

4. Determinazione dell'importo da ridurre e/o recuperare

Qualora la Commissione giunga alla conclusione definitiva che sussistono motivi che giustificano una riduzione e/o un recupero, occorre determinare l'importo da ridurre e/o recuperare.

L'articolo 22, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza specifica quanto segue: «Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o di una violazione di un obbligo». Nell'accordo di finanziamento e nell'accordo di prestito sono precisate le modalità di calcolo delle riduzioni e dei recuperi a seconda dei diversi motivi.

⁽¹⁰⁾ Articolo 10 dell'accordo di finanziamento e articolo 19 dell'accordo di prestito.

⁽¹¹⁾ Articolo 11 dell'accordo di finanziamento e articolo 20 dell'accordo di prestito.

⁽¹²⁾ Articolo 12 dell'accordo di finanziamento e articolo 21 dell'accordo di prestito.

⁽¹³⁾ Articolo 12, paragrafo 8, articoli 19 e 20 dell'accordo di finanziamento e articoli 21 e 22 dell'accordo di prestito.

⁽¹⁴⁾ La procedura non si applica in caso di verifiche o controlli.

⁽¹⁵⁾ Articolo 15 dell'accordo di finanziamento e articolo 25 dell'accordo di prestito.

⁽¹⁶⁾ Articolo 12, paragrafo 7, dell'accordo di finanziamento e articolo 21, paragrafo 7, dell'accordo di prestito.

⁽¹⁷⁾ Articolo 12, paragrafo 8, dell'accordo di finanziamento e articolo 21, paragrafo 8, dell'accordo di prestito.

4.1. *In caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro*

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di finanziamento e dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di prestito, in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro l'importo della riduzione corrisponde all'importo interessato: fatte salve le considerazioni di cui alla sezione 4.4, si tratta dell'importo degli appalti o delle aggiudicazioni per cui si è verificato il caso di frode, corruzione o conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.

4.2. *In caso di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo di finanziamento o dall'accordo di prestito*

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di finanziamento e all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di prestito:

- in caso di grave violazione di obblighi diversi da quelli previsti all'articolo 4, paragrafo 2, o all'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo di finanziamento, l'importo da ridurre e, se del caso, da recuperare in conformità dell'accordo di finanziamento e/o dell'accordo di prestito è stabilito tenendo conto della frequenza e dell'entità della violazione grave degli obblighi;
- in caso di grave violazione degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di finanziamento e/o all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo di prestito, che riguardano l'obbligo dello Stato membro di provvedere a che non si verifichino doppi finanziamenti, l'importo da ridurre e, se del caso, da recuperare corrisponde all'importo interessato: si tratta dell'importo degli appalti o delle aggiudicazioni per cui si è verificato un doppio finanziamento;
- in caso di grave violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo di finanziamento e/o all'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo di prestito, che riguardano gli obblighi relativi al sistema di controllo dello Stato membro, l'importo da ridurre e, se del caso, da recuperare è stabilito come segue:
 - se la carenza è così sostanziale, frequente o diffusa da determinare un fallimento completo del sistema, tale da mettere a rischio l'uso corretto di tutte le spese, si applica una riduzione forfettaria del 100 % del contributo finanziario e/o del prestito;
 - se la carenza è così frequente e diffusa da determinare un fallimento estremamente grave del sistema, tale da mettere a rischio l'uso corretto di una percentuale molto elevata delle spese, si applica una riduzione forfettaria del 25 % del contributo finanziario e/o del prestito;
 - se la carenza è dovuta a un parziale malfunzionamento del sistema oppure a un funzionamento di qualità o frequenza talmente bassa da mettere a rischio l'uso corretto di una percentuale elevata delle spese, si applica una riduzione forfettaria del 10 % del contributo finanziario e/o del prestito;
 - se la carenza è dovuta a un funzionamento del sistema incapace di garantire la coerenza, la frequenza o l'intensità necessarie, tale da mettere a rischio l'uso corretto di una percentuale elevata delle spese, si applica una riduzione forfettaria del 5 % del contributo finanziario e/o del prestito.

Si osserva che l'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo di finanziamento e l'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo di prestito prevedono il diritto della Commissione di ridurre il sostegno finanziario. In caso di grave violazione degli obblighi, la Commissione esercita tale diritto finché permangono rischi per gli interessi finanziari dell'Unione. Non sono praticati riduzioni e/o recuperi se lo Stato membro ha sanato la violazione grave entro il momento in cui è calcolato l'importo da ridurre e/o recuperare e ha provveduto a che i diritti della Commissione o la corretta esecuzione dei fondi dell'Unione a norma delle applicabili disposizioni dell'accordo di finanziamento e/o dell'accordo di prestito non siano più compromessi in modo rilevante o sostanziale e che gli eventuali effetti pertinenti della violazione grave siano stati rettificati adeguatamente. La Commissione può ritardare la decisione in merito all'opportunità di procedere a riduzione e/o recupero nei casi in cui le risultanze dell'audit siano state accettate e sia stato concordato un termine ragionevole per sanare la violazione.

4.3. Nel caso in cui le informazioni e la motivazione alla base di una richiesta di pagamento risultino inesatte

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di finanziamento e all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di prestito, qualora le informazioni e la motivazione alla base della richiesta di pagamento risultino inesatte, l'importo della riduzione corrisponde all'importo interessato: si tratta dell'importo che lo Stato membro ha ricevuto «erroneamente» e, fatte salve le considerazioni di cui alla sezione 4.4, è calcolato applicando la metodologia per la determinazione della sospensione dei pagamenti a norma del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, specificata nell'allegato II della comunicazione «Due anni di dispositivo per la ripresa e la resilienza - Uno strumento unico al centro della trasformazione verde e digitale dell'UE» del 21 febbraio 2023 ⁽¹⁸⁾. Non si configura un «importo interessato» se le informazioni o motivazioni inesatte su cui si basa la richiesta di pagamento non incidono sul conseguimento soddisfacente del corrispondente traguardo o obiettivo.

4.4. Considerazioni relative all'«importo interessato»

Nel rispetto del principio di proporzionalità la Commissione calcola l'importo interessato al momento della valutazione dell'importo da ridurre e/o recuperare. Concretamente, ciò significa che:

- qualora uno Stato membro abbia rettificato parzialmente la frode, la corruzione e il conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, l'importo interessato è l'importo residuo degli appalti o delle aggiudicazioni per cui si sono verificati la frode, la corruzione o il conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione che non è stato rettificato dallo Stato membro;
- sebbene siano state rilevate, alla base della richiesta di pagamento, informazioni o motivazioni inesatte che, al momento della valutazione, avrebbero inciso sul conseguimento soddisfacente del corrispondente traguardo o obiettivo, non si configura un «importo interessato» se tale traguardo o obiettivo risulta conseguito in misura soddisfacente al momento della valutazione dell'importo da ridurre e/o recuperare.

5. Implicazioni della decisione di recupero nei confronti dello Stato membro

Sulla base delle risultanze definitive della verifica, esame, controllo o audit svolti dalla Commissione, una volta accertata la necessità di una riduzione e/o recupero e determinato il relativo importo, la Commissione informa lo Stato membro mediante lettera invitandolo a trasmettere osservazioni. Lo Stato membro dispone di due mesi di tempo dalla comunicazione ufficiale della lettera per presentare le osservazioni definitive ⁽¹⁹⁾.

Una volta ricevute le eventuali osservazioni dello Stato membro, se lo reputa ancora necessario la Commissione procede alla riduzione e/o al recupero. L'importo da ridurre e/o recuperare è ricalcolato conformemente alla sezione 4, tenendo conto delle osservazioni dello Stato membro che potrebbero incidere sul calcolo. La riduzione e/o il recupero sono indicati in una decisione specifica della Commissione rivolta allo Stato membro, per la quale occorre una procedura di consultazione interservizi e di pronuncia del collegio.

In linea di massima la Commissione agisce sulle rate future («compensazione»), per cui la riduzione si applica al pagamento della rata successiva. In assenza di rate residue o qualora lo Stato membro non presenti ulteriori richieste di pagamento, la Commissione emette, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo di finanziamento, una nota di addebito per recuperare gli importi in essere oppure, a norma dell'articolo 22 dell'accordo di prestito, dichiara dovuto ed esigibile immediatamente l'importo del prestito erogato. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo di prestito, se l'importo delle rate del prestito in essere è dichiarato dovuto ed esigibile a norma dell'articolo 22 dello stesso accordo, lo Stato membro ha altresì l'obbligo di rimborsare tutti i costi, le spese e le commissioni a carico della Commissione e di pagare gli interessi di mora conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, dell'accordo di prestito.

⁽¹⁸⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0099&qid=1717669534877>. Ai fini della rettifica dell'importo ricevuto «erroneamente», il valore unitario usato come base per l'applicazione della metodologia è determinato sulla scorta della decisione di esecuzione del Consiglio in vigore al momento del pagamento della rata corrispondente.

⁽¹⁹⁾ Articolo 15 dell'accordo di finanziamento e articolo 25 dell'accordo di prestito.

6. Riduzioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Nel caso in cui lo Stato membro non abbia adottato, entro un termine di sei mesi dalla decisione di sospensione, le misure necessarie affinché la Commissione possa ritenere i pertinenti traguardi e/o obiettivi conseguiti in misura soddisfacente, la Commissione procede a una riduzione a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. L'importo da ridurre è calcolato applicando la metodologia per la determinazione della sospensione dei pagamenti a norma del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, specificata nell'allegato II della comunicazione «*Due anni di dispositivo per la ripresa e la resilienza - Uno strumento unico al centro della trasformazione verde e digitale dell'UE*» del 21 febbraio 2023. Ai fini dell'allineamento, se del caso, con la decisione di sospensione, i valori unitari ivi indicati servono di base per l'applicazione di tale metodologia.
